



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 388

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 dicembre 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 8
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 16
3 ^a - Affari esteri	» 21
4 ^a - Difesa	» 25
5 ^a - Bilancio	» 39
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 78
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 81
11 ^a - Lavoro	» 83
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 87
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 93

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 97
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 105
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 106

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 108
--	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 110
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 112

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 dicembre 2010

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 14 dicembre 2010 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP), trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli il 13 dicembre 2010 (*Doc. IV, n. 11*).

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore MERCATALI (*PD*), il quale informa che in data 13 dicembre è pervenuta dal GIP di Napoli la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche dell'onorevole Mastella nell'ambito del procedimento penale n. 8213/09 RGNR – n. 27780/09 RG GIP. Si tratta del procedimento del quale la Giunta si è già occupata in relazione alla procedura seguita dall'autorità giudiziaria. In quella occasione, come si ricorderà, la Giunta ha proposto all'Assemblea, che ha deliberato in tal senso, di sollevare un

conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per l'omissione di ogni comunicazione al Senato concernente tale procedimento. In particolare, il Senato ha rilevato la mancata trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri da parte della Procura della Repubblica competente, con la conseguenza che il Senato non ha ricevuto né la eventuale richiesta di autorizzazione prevista dalla legge né la comunicazione dell'avvio del procedimento a seguito dell'archiviazione del reato ministeriale ed è stato informato della procedura dallo stesso onorevole Mastella.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne dieci conversazioni telefoniche nelle quali l'onorevole Mastella aveva come interlocutori soggetti nei cui confronti si svolgevano le intercettazioni. Secondo la valutazione del giudice tali intercettazioni erano non solo indirette, ma anche occasionali, in quanto non era prevedibile che di esse fosse parte un parlamentare. Il GIP di Napoli precisa, infatti, che in base a tutti i criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si deve escludere che vi fosse la possibilità di acquisire preventivamente l'autorizzazione del Senato.

La Giunta dovrebbe quindi esaminare la richiesta di autorizzazione successiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.

Tuttavia, occorre preliminarmente assumere un orientamento in ordine al rapporto tra tale richiesta e la decisione di sollevare il conflitto di attribuzione con riferimento al medesimo procedimento giudiziario. Sulla questione è importante ricordare che il conflitto non ha riguardato il merito della decisione sulla ministerialità dei reati, ma il fatto che il Senato – a causa della omissione di ogni comunicazione – non è stato posto nella condizione di compiere la propria valutazione autonoma sulla configurazione dei reati stessi.

La decisione sul conflitto che sarà assunta dalla Corte costituzionale, riguarda la correttezza del procedimento nel suo complesso e quindi il mancato invio degli atti al Tribunale dei ministri e la conseguente trasmissione al Senato della richiesta di autorizzazione a procedere o, in alternativa, della comunicazione della archiviazione del reato in quanto ministeriale e della prosecuzione della procedura ordinaria.

In tale situazione, appare coerente con la precedente deliberazione del Senato un rinvio dell'esame della richiesta di autorizzazione pervenuta dall'autorità giudiziaria di Napoli in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale. Formula quindi una proposta in tal senso.

Intervengono i senatori SANNA (*PD*), SARO (*PdL*) e nuovamente il relatore MERCATALI (*PD*).

La Giunta accoglie infine all'unanimità la proposta del relatore di rinvio dell'esame fino al pronunciamento della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione già sollevato dal Senato.

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 1130/06 RGNR/DDA, n. 612/07 RG GIP/DDA)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche dell'ex senatore Pietro Fuda è stata già esaminata dalla Giunta e successivamente rinviata dall'Assemblea.

Riferisce il senatore SARRO (*PdL*) rilevando che in data 7 ottobre 2009, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre al Senato di: negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007; restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Lo scorso 21 aprile 2010 l'Assemblea ha deciso di restituire all'esame della Giunta la questione al fine di valutare le conseguenze eventualmente prodotte dalle sentenze nn. 113 e 114 della Corte Costituzionale concernenti la materia delle intercettazioni telefoniche di parlamentari.

L'esame delle suddette sentenze conferma, peraltro, l'orientamento già assunto dalla Giunta con riferimento alle intercettazioni delle comunicazioni dell'ex senatore Fuda.

In effetti, le sentenze nn. 113 e 114 ribadiscono la definizione di casualità già fissata dalla sentenza n. 390: l'intercettazione del parlamentare per essere casuale deve essere imprevista e solo in questo caso si può sanare attraverso l'autorizzazione del Parlamento fornita *ex post*. La Corte non ha ritenuto che si debba sempre negare la casualità quando il parlamentare è tra gli imputati, ma ha ribadito la inammissibilità della questione di costituzionalità della norma che prevede la richiesta di autorizzazione per la utilizzazione delle intercettazioni con riferimento alla sua applicazione nei confronti del parlamentare (diversamente da questo aveva stabilito per la fattispecie in cui le intercettazioni contengono elementi di prova contro terzi). In definitiva il fatto che il procedimento sia o non sia nei confronti del parlamentare non è decisivo al fine di qualificare la natura casuale o indiretta delle intercettazioni. Se il parlamentare è tra gli indagati il requisito della casualità deve essere motivato in modo più accurato, ma non si deve escludere che anche nel caso di procedimenti verso terzi le intercettazioni di parlamentari siano prevedibili e quindi indirette, ma non casuali.

In base a tali considerazioni, propone che la Giunta confermi la deliberazione precedentemente assunta sul caso in esame.

Interviene il senatore SANNA (*PD*).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di confermare la deliberazione già adottata dalla Giunta sull'argomento in esame, proponendo di negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria con il documento in titolo in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007 e di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sarro di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RG NR, n. 844/07 RG GIP)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame dell'argomento in titolo al fine di prevedere la eventuale audizione del senatore Grillo ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Conviene la Giunta.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE dà lettura della missiva con cui il senatore DI NARDO ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di consigliere della SOGESID.

La Giunta prende atto dell'avvenuta cessazione della carica anzidetta.

Il senatore BALBONI (*PdL*), sulla base delle considerazioni presentate nella relazione allegata, soprattutto l'opportunità di non discostarsi dai precedenti favorevoli, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore Stancanelli.

Il senatore SANNA (*PD*) si dichiara contrario alla proposta, ritenendo che ci siano le condizioni perché la Giunta muti il suo orientamento sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2010. Annuncia quindi che i senatori della sua parte politica non parteciperanno alla votazione.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore Stancanelli, che è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 21 dicembre 2010

91^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI, le Commissioni riunite deliberano all'unanimità di integrare l'ordine del giorno con i disegni di legge n. 2493, d'iniziativa dei senatori Vizzini e Malan, concernente l'introduzione del reato di omessa denuncia del danno estorsivo e 2498, del senatore Vizzini, in materia di collaboratori di giustizia, entrambi assegnati in data di oggi.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI dà poi assicurazione alla senatrice Della Monica che il disegno di legge n. 2299, già assegnato alla Commissione giustizia, sempre in materia di collaboratori di giustizia, verrà congiunto agli altri non appena riassegnato alle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(582) LI GOTTI ed altri. – *Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(733-bis) *Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 733, d'iniziativa governativa

(1324) *D'ALIA. – Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prolungamento del periodo di validità del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro*

(1365) *D'ALIA. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose*

(1445) *LI GOTTI ed altri. – Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1454) *DELLA MONICA ed altri. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio*

(1496) *CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1629) *VIZZINI. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio*

(2199) *LI GOTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso*

(2301) *LI GOTTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 in materia di collaboratori di giustizia*

(2305) *DELLA MONICA ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico mafioso*

(2493) *VIZZINI e MALAN. – Introduzione del reato di omessa denuncia di richiesta diretta all'estorsione*

(2498) *VIZZINI. – Modifiche all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*) sottolinea che, con l'esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza pubblica, si intraprende un *iter* per l'approvazione di un *corpus* organico di misure condivise, particolarmente qualificanti per la lotta al crimine organizzato.

Il possibile percorso comune è stato individuato nella seduta delle Commissioni riunite del 15 dicembre, quando si è convenuto di approvare in tempi rapidi e senza modificazioni il decreto-legge in materia di sicurezza, nella comune volontà di procedere senza divisioni o sterili contrapposizioni politiche. I senatori dei Gruppi di opposizione avevano richia-

mato l'attenzione su una questione di particolare rilievo, connessa all'impegno assunto dal Governo di sostenere la discussione e l'approvazione delle proposte di legge in materia di reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio e scambio elettorale politico-mafioso, nonché misure sui collaboratori di giustizia e altri interventi volti a rendere più rapido ed efficace il procedimento di adozione delle misure di prevenzione patrimoniale. Ritenendo che la sede legislativa più adeguata per realizzare quegli importanti obiettivi fosse proprio la conversione del decreto-legge, i senatori di opposizione avevano rilevato l'assenza di quelle misure e avevano presentato numerosi emendamenti aggiuntivi. Tuttavia, la Presidenza delle Commissioni riunite ha deciso di dichiarare l'inammissibilità di molti emendamenti presentati, rispettando le norme del Regolamento e la recente prassi, ispirata al maggiore rigore nel sindacato sull'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, sollecitato anche dal Presidente della Repubblica e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rammenta che il ministro Maroni ha convenuto su un percorso concordato, con il consenso dell'opposizione. Lo strumento legislativo individuato è il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, opportunamente assegnato alle Commissioni riunite affinché possa essere incardinato insieme ai disegni di legge già presentati nelle materie richiamate nell'ordine del giorno citato.

Propone di procedere alla costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo base quanto più possibile condiviso.

Nell'illustrare il disegno di legge n. 2494, si sofferma sull'articolo 1, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo da parte della polizia degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati sequestrati alle organizzazioni criminali ovvero nel corso di operazioni antidroga. L'articolo 2 amplia le modalità di accesso delle associazioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso: attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 512 del 1999, si prevede che, ai fini dell'accesso al Fondo, siano equiparate alle persone fisiche le associazioni che prevedono, tra gli scopi statutari, il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e ai reati di estorsione e usura costituite parte civile e a favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per reati di mafia. L'articolo 3 elimina l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di *internet point* e l'obbligo, per i titolari e i gestori di *internet point*, di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività. La *ratio* dell'abrogazione risiede soprattutto nel ridurre quanto più possibile gli appesantimenti burocratici necessari per l'archiviazione di documenti; in proposito nota che in nessun Paese occidentale è prevista una normativa così rigorosa, tuttavia occorre un attento bilanciamento tra la libertà di comunicazione, sviluppo della *new economy* e idonei *standard* di sicurezza.

Illustra, quindi, l'articolo 4, che introduce la possibilità di disporre misure di prevenzione personale nei confronti di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione o invita ad avvalersene. In

particolare, viene esteso l'ambito di applicazione della legge n. 1423 del 1956, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità: tali misure sono estese ai soggetti che, in violazione delle ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci, sono dediti a esercitare la prostituzione o a invitare ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ovvero turbando la civile convivenza.

Il Capo II reca disposizioni in materia di immigrazione e di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari. L'articolo 5 delega il Governo a trasferire agli enti locali le competenze in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, al fine di conseguire un impiego più razionale delle risorse umane e strumentali della Polizia di Stato per l'espletamento dei compiti di ordine pubblico e sicurezza, nonché per realizzare riduzioni di spesa. L'articolo 6 modifica gli strumenti per la gestione dei flussi migratori di cui all'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione. In particolare, la lettera *a*) sopprime il documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato; la lettera *b*) posticipa il termine di adozione del «decreto flussi» annuale dal 30 novembre al 31 dicembre di ogni anno; la lettera *c*) rende più flessibile la disciplina transitoria che può essere adottata in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale; la lettera *d*) modifica la disciplina dell'iscrizione alle liste di collocamento del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perduto il posto di lavoro. L'articolo 7 modifica la disciplina della circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al fine di renderla maggiormente conforme alla normativa comunitaria, recependo una serie di rilievi mossi dalla Commissione europea. Sottolinea, in particolare, due modifiche: l'introduzione di un comma *3-bis* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 30 del 2007, con cui si chiarisce che, nel verificare se il cittadino comunitario ha risorse economiche sufficienti e una copertura sanitaria idonea per sé e per i propri familiari, si procede a una valutazione della situazione complessiva dell'interessato; la precisazione che il possesso di un'attestazione anagrafica o di un qualsiasi documento di soggiorno non è un prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalità amministrativa, potendo la qualità del beneficiario essere attestata con qualsiasi mezzo di prova.

Si sofferma quindi sul Capo III, che reca nuove disposizioni in materia di carta di identità elettronica. L'articolo 8 riserva al Ministro dell'interno la responsabilità sull'intero processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica e prevede la progressiva unificazione, sul medesimo supporto, della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria. L'articolo 9 prevede che la carta di identità venga rilasciata anche ai minori. Lo stesso articolo esenta i minori di età inferiore ai 12 anni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. L'articolo 10 prevede sanzioni per il responsabile del procedimento dell'ufficio dell'anagrafe che ritardi la trasmissione delle variazioni di residenza all'Indice nazionale delle anagrafi.

Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1324, d'iniziativa del senatore D'Alia, che modifica il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), con riguardo al prolungamento del periodo di validità del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro. L'originaria formulazione del comma 11 dell'articolo 22 del testo unico prevedeva un anno quale tempo minimo garantito per la ricerca di una nuova occupazione. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 il termine è stato dimezzato a sei mesi. La proposta legislativa ha lo scopo di ripristinare il termine originario, prolungando, dunque, da sei mesi a un anno il permesso di soggiorno per ricerca di occupazione.

Infine, il disegno di legge n. 1365, sempre d'iniziativa del senatore D'Alia, propone una modifica della legge n. 575 del 1965, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. Sono potenziate le funzioni dell'Agenzia del demanio e viene semplificata la procedura relativa alla destinazione dei beni confiscati, affidandola al prefetto della provincia in cui si trova lo stesso. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della regione e al presidente della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del demanio. Il disegno di legge, infine, stabilisce che dopo la confisca l'amministratore versa a un apposito fondo le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Si dispone, inoltre, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, le modalità di scelta del cessionario o dell'affittuario da parte del prefetto o dell'amministratore; si stabilisce le percentuali e le destinazioni dei proventi derivanti dal loro impiego. I provvedimenti emanati sono immediatamente esecutivi. Infatti il prefetto, per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero di quelli abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non avvenga spontaneamente, il prefetto procede decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

Il relatore per la 2^a Commissione, presidente BERSELLI (*PdL*), dopo aver ricordato le ragioni sottese alla richiesta di rassegnazione alle Commissioni riunite dei disegni di legge congiunti all'ordine del giorno sottolinea come questi disegni di legge possano essere distinti in cinque cate-

gorie: il disegno di legge n. 582 del senatore Li Gotti ed altri ed il disegno di legge n. 1496 del senatore Casson ed altri, dei quali la Commissione giustizia aveva già iniziato l'esame, e ai quali si è poi aggiunto il disegno di legge n. 1365 del senatore D'Alia, hanno ad oggetto le norme di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione della criminalità organizzata, nonché la custodia, la gestione e l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali; la seconda categoria riguarda i disegni di legge che hanno ad oggetto il riciclaggio per i quali pure la Commissione giustizia aveva iniziato l'*iter* d'esame e si tratta del disegno di legge n. 733-*bis*, derivante dallo stralcio del disegno di legge n. 733 che recava disposizioni in materia di sicurezza pubblica ed è poi diventato la legge n. 94 del 2009, quindi i disegni di legge n. 1445 del senatore Li Gotti ed altri, n. 1454 della senatrice Della Monica ed altri, n. 1729 del senatore Vizzini; vi sono poi due disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, vale a dire i disegni di legge n. 2099 dei senatori Li Gotti ed altri e n. 2305 dei senatori Della Monica ed altri; vi sono ancora i disegni di legge n. 2301 dei senatori Li Gotti ed altri, cui si aggiungono il disegno di legge n. 2498 del senatore Vizzini, assegnato in data di oggi, e il disegno di legge n. 2299 dei senatori Della Monica ed altri, in corso di riassegnazione, in materia di collaboratori di giustizia; infine, vi è il disegno di legge n. 2493 in materia di richieste estorsive.

Per quanto riguarda il primo gruppo di disegni di legge, l'Atto Senato n. 582 riproduce integralmente un provvedimento presentato dal Governo Prodi alla fine della XV legislatura sulla base dei lavori di un gruppo interministeriale istituito presso il Ministero della giustizia, e reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzando altresì l'emanazione di decreti integrativi e correttivi.

Il disegno di legge n. 1496, invece, riprendendo alcuni progetti di iniziativa parlamentare presentati sempre nel corso della XV legislatura, introduce nel nostro ordinamento il principio innovativo dell'obbligatorietà del sequestro penale dei beni posseduti in valore sproporzionato al reddito nonché dei beni che, senza essere direttamente prodotto, prezzo o profitto del reato, corrispondano al valore di questo.

Entrambi i disegni di legge innovano poi radicalmente la materia delle misure di prevenzione patrimoniali, secondo linee che vanno però armonizzate con quanto introdotto dalla legge n. 94 del 2009.

Di particolare interesse appaiono inoltre la tipizzazione del concorso esterno nell'organizzazione mafiosa recata dal disegno di legge n. 1496 e l'introduzione, anche da parte del disegno di legge n. 582, di nuove fattispecie di reato quali la violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, l'impedimento e l'esecuzione delle misure di prevenzione, l'interposizione fittizia, la simulazione di credito, la guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale, la violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguiti all'applicazione di una misura di prevenzione.

Si propongono poi modifiche in materia di certificazione antimafia. Il disegno di legge n. 1496 prevede che le imprese che intendano partecipare ai concorsi pubblici superiore ad un certo importo debbano essere iscritte in un apposito albo, in mancanza del quale non possono ricevere il certificato di impermeabilità all'infiltrazione mafiosa.

Entrambi i disegni di legge recano poi una serie di disposizioni dirette a rafforzare gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti e a tutelare i testimoni di giustizia.

In particolare, il capo II del disegno di legge n. 582 istituisce presso i tribunali distrettuali un posto di Presidente di sezione dei giudici delle indagini preliminari, mentre nelle regioni fortemente caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata si propone di incrementare il numero dei procuratori aggiunti, riducendo corrispondentemente quello dei sostituti.

Quanto al disegno di legge n. 1365, esso affronta più specificamente la problematica dell'assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, stabilendo una nuova procedura, sotto il controllo del prefetto, diretta ad impedire che le associazioni criminali di stampo mafioso possano indirettamente ritornare nel controllo dei beni confiscati.

Per quanto riguarda i disegni di legge in materia di autoriciclaggio, essi intervengono sugli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sopprimendo la clausola di riserva «fuori dei casi di concorso del reato», in modo da consentire l'autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio.

Il disegno di legge n. 733-*bis*, poi, prevede altresì che le disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano la naturale destinazione dei beni ovvero, in caso di utilizzo di denaro, che non presentino carattere speculativo, imprenditoriale o commerciale.

Rileva che il disegno di legge n. 1445 presenta una portata più ampia, dal momento che modifica anche la disciplina delle modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.

Per quanto concerne poi i disegni di legge nn. 2199 e 2305, essi intervengono entrambi sull'articolo 416-*ter*, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nel senso di estendere l'applicabilità della sanzione anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti, così come configurata dall'articolo 416-*bis*, nonché a configurare in materia più estensiva l'oggetto della promessa.

Il disegno di legge n. 2305, poi, interviene anche sull'articolo 416-*bis*, sia configurando in maniera alternativa gli elementi della condizioni di assoggettamento e dell'omertà, sia con una modifica all'ottavo comma recante una norma di salvezza diretta a ricomprendere nel reato di associazione di tipo mafioso tutte le organizzazioni che presentino le caratteristiche richieste dall'articolo, comunque denominate.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2301, 2498 e 2299, in materia di collaboratori di giustizia, essi modificano l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ridenominando in primo luogo il verbale il-

lustrativo dei contenuti della riepilogazione come verbale riepilogativo e consentendo che, in casi di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese o difficoltà di effettuare necessari riscontri, il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso, entro il quale devono il collaboratore deve rendere alla procura della Repubblica tutte le informazioni in suo possesso, possa essere raddoppiato. Il disegno di legge n. 2943, infine, introduce una nuova fattispecie di reato consistente nella mancata denuncia di richieste estorsive.

Conclude invitando i Gruppi a designare entro il prossimo 11 gennaio due rappresentanti (uno per Commissione) per il Comitato ristretto.

Il senatore LONGO (*PdL*), a nome del capogruppo Mugnai, designa quale componente del Gruppo del Popolo della Libertà della Commissione giustizia, il senatore Centaro.

Il senatore CASSON (*PD*) nel condividere l'esigenza di assicurare stringenti tempi di esame ai provvedimenti in titolo, esprime preoccupazione per la decisione di congiungere anche provvedimenti che interessano solo in parte temi oggetto dell'ordine del giorno, riguardando anche questioni più ampi in materia di sicurezza.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) condivide le preoccupazione palesate dal senatore Casson, esprimendo perplessità per la decisione di ricomprendere anche provvedimenti di carattere generale che affrontano tra gli altri aspetti sui quali già si è intervenuti in via legislativa.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) rassicura gli oratori testè intervenuti, sottolineando come la scelta dei provvedimenti da congiungere sia stata effettuata sulla base dei contenuti previsti nell'ordine del giorno citato. A ben vedere infatti sono state respinte tutte le richieste seppure autorevoli di congiungere provvedimenti vertenti sul tema della sicurezza ma non puntualmente riconducibili all'ordine del giorno. Per quanto riguarda i provvedimenti più complessi congiunti competerà al Comitato ristretto escluderne le parti non strettamente ricomprese nell'ordine del giorno G1.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia che insieme al senatore Li Gotti è designato quale componente del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 dicembre 2010

254^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BENEDETTI VALENTINI*La seduta inizia alle ore 15,15.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (n. COM (2010) 708 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice INCOSTANTE (PD) riferisce sulla proposta di decisione del Consiglio in titolo, che estende l'ambito dell'attività dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia. Formula una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, giudicando l'atto congruo rispetto al principio di sussidiarietà e conforme al principio di proporzionalità.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, in attesa dei pareri della Commissione per le politiche dell'Unione europea e della Commissione affari esteri.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'istituzione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani (n. 299)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il relatore LAURO (*PdL*) propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice ADAMO (*PD*) ribadisce la contrarietà della sua parte politica alla istituzione automatica di prefetture anche presso le province più piccole, e auspica una riforma degli uffici territoriali del Governo tale da razionalizzare l'organizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato.

Preannunciando il consenso del suo Gruppo a un parere favorevole, auspica che la Commissione richiami l'attenzione sulla necessità di un'adeguata copertura finanziaria per l'effettiva istituzione delle prefetture. Infatti, a suo avviso, non è immaginabile che l'organizzazione dei nuovi uffici non determini nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 3 dello schema di regolamento. Inoltre, è opportuno evitare un depauperamento delle risorse umane e finanziarie attualmente impiegate nelle prefetture delle province limitrofe.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva che l'istituzione delle nuove prefetture è conseguente alla decisione politica di dare vita a nuove province. La clausola di invarianza della spesa è un principio formale che è opportuno riaffermare, anche se da qualcuno può essere considerato irrealistico. Tuttavia, occorre considerare che la copertura finanziaria per l'attivazione degli uffici statali nelle nuove province è stata disposta dalla legge istitutiva: il regolamento attuativo precisa solo che non sono ammessi oneri ulteriori rispetto a quelli già stanziati per l'istituzione della provincia.

Il relatore LAURO (*PdL*) condivide l'osservazione indicata dalla senatrice Adamo, cioè che la formazione di nuove realtà istituzionali non può non dare luogo a nuovi oneri per la finanza pubblica. Nel presupposto di non depauperare il personale e le risorse delle prefetture delle circoscrizioni limitrofe, si può ritenere sufficiente la copertura finanziaria disposta nella legge istitutiva.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole, assumendo come presupposto le considerazioni appena svolte.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore PARDI (*IdV*), il parere proposto dal relatore e pubblicato in allegato è posto in votazione ed è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENEDETTI VALENTINI comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 14, potrà essere integrato per l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196 del 2010, in materia di smaltimento dei rifiuti in Campania, se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 708 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

rilevato che la proposta:

è volta a ricondurre nell'ambito di competenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali i settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in armonia con quanto determinato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (soppressione dei cosiddetti «pilastri» e riconduzione delle materie rientranti nel titolo VI del trattato UE nel capo 4 «Cooperazione giudiziaria in materia penale» e nel capo 5 «Cooperazione di polizia» del titolo V del TFUE);

dà concreta attuazione all'intento del Consiglio, espresso in fase di adozione del regolamento CE n. 168/2007, di riesaminare il mandato dell'Agenzia dell'Unione per i diritti fondamentali, ai fini della possibile estensione del medesimo ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

considerato che la proposta:

è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto estende alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia l'elenco dei settori tematici di attività dell'Agenzia, in conseguenza della comunitarizzazione di tutti gli ambiti connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusi quelli che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rientravano nel cosiddetto Terzo pilastro, ed erano quindi in tutto o in parte riconducibili a una dimensione intergovernativa;

è altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a estendere i settori tematici di competenza dell'Agenzia senza modificarne in alcun modo il mandato e il regolamento istitutivo,

si pronuncia in senso favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, nel presupposto che la copertura finanziaria disposta dalle leggi istitutive delle province sia adeguata e in ogni caso tale da non imporre alcuna riduzione di risorse e di personale delle prefetture delle circoscrizioni limitrofe, esprime parere favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 dicembre 2010

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che il provvedimento in titolo è stato ampiamente discusso dalla Commissione nella seduta del 30 novembre alla presenza del sottosegretario Mantica, che aveva con chiarezza espresso la posizione del Governo.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri della 1^a e 14^a Commissione e che era stato fissato per venerdì 17 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti. Essendo stato presentato un solo emendamento (pubblicato in allegato sul presente resoconto) da la parola al relatore Bettamio per l'illustrazione.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) ritira l'emendamento 4.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2384) *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 17 dicembre e che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (*PD*) sollecita una rapida definizione del disegno di legge n. 1843 in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

Il senatore TONINI (*PD*) formula l'auspicio che il Governo possa alla ripresa dei lavori parlamentari riferire alla Commissione sugli esiti del Consiglio europeo del 16-17 dicembre.

Il presidente DINI assicura che si farà tramite di tale richiesta.

Informa quindi che era stata assicurata la disponibilità per partecipare alla seduta della Commissione di domani del Sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali, onorevole Giro, al fine di rendere i chiarimenti richiesti sul disegno di legge n. 2117 relativo alla coproduzione cinematografica tra Italia e Cina. Propone tuttavia, alla luce del serrato calendario dei lavori dell'Assemblea, di sconvocare tale seduta e rinviare la trattazione dell'argomento alla ripresa dei lavori.

Il senatore MARCENARO (*PD*) concorda con la proposta del presidente Dini, ritenendo che il rilievo del disegno di legge e la tematica della libertà di espressione impongano una trattazione approfondita.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente DINI avverte che la seduta, già convocata per domani mercoledì 22 dicembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2466**Art. 4.****4.1**

AMORUSO, NESSA, PALMIZIO, BETTAMIO, CALIGIURI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare di cui all'articolo 3 della presente legge nel rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, ed in particolare per consentire che gli Uffici elettorali circoscrizionali e nazionali provvedano – con apposito, separato verbale – ad effettuare i conteggi e gli adempimenti previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, considerando pari ad uno i seggi da attribuire e limitando gli stessi conteggi alle Circoscrizioni elettorali che, all'esito delle elezioni dello scorso 6 e 7 giugno 2009, hanno avuto assegnato un numero di seggi inferiore rispetto a quello previsto in base all'articolo 2 della stessa legge n. 18 del 1979 e successive modifiche».

DIFESA (4^a)

Martedì 21 dicembre 2010

173^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,50.

AFFARE ASSEGNATO

Potenziamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa (n. 502)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) dà conto di un nuovo schema di risoluzione (inviato a tutti i commissari nel pomeriggio di ieri, e pubblicato in allegato al presente resoconto), che recepisce i rilievi fino ad ora emersi nel dibattito nonché le proposte a lui pervenute da parte dei Gruppi parlamentari della maggioranza.

Prendendo spunto dall'intervento del relatore e considerata l'oggettiva esiguità temporale messa a disposizione, il senatore SCANU (*PD*) suggerisce di differire l'esame del nuovo documento alle sedute già convocate per la giornata di domani, onde consentire i dovuti approfondimenti in ordine agli elementi di novità in esso presenti.

Preso atto di quanto precede, il presidente CANTONI propone quindi di rinviare l'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» (n. 305)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori il senatore SCANU (PD), osservando che la particolare complessità del decreto richiederebbe una disamina particolarmente approfondita, che risulterebbe preclusa qualora l'organizzazione dei lavori fosse basata su tempi eccessivamente contingentati.

I senatori ESPOSITO (PdL) e RAMPONI (PdL) rimarcano invece l'opportunità di concludere l'esame prima dell'inizio delle festività.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) propone di udire, al riguardo, il Capo del Gabinetto del ministro della Difesa, allo scopo di acquisire degli imprescindibili elementi conoscitivi sugli aspetti tecnici dello schema di decreto.

Il sottosegretario COSSIGA, dopo aver precisato che il provvedimento all'esame della Commissione risponde a quanto imposto dalla vigente normativa di rango primario, ribadisce la propria disponibilità a fornire personalmente ogni chiarimento al riguardo.

Il senatore RAMPONI (PdL) osserva che, stante la disponibilità poc'anzi manifestata dal sottosegretario Cossiga, non appare opportuno procedere ad un'eventuale audizione del Capo di Gabinetto del Ministro.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) rimarca la necessità di approfondire debitamente la *ratio* sottesa allo schema di decreto, che incide su un organismo che, sino ad ora, ha sempre ben operato senza difficoltà di sorta.

Il presidente CANTONI, nell'apprezzare la piena disponibilità mostrata dal rappresentante del governo e nel rilevare che la stessa appare più che sufficiente per l'effettuazione dei necessari approfondimenti, rimarca comunque l'opportunità di pervenire quanto prima all'emissione del prescritto parere, che potrebbe risultare invece preclusa da un'eccessiva dilatazione dell'*iter* del provvedimento.

Il relatore CARRARA (PdL) procede quindi all'illustrazione dello schema di decreto osservando che lo schema di decreto in esame si introduce sulla situazione strutturale ed organizzativa degli uffici di diretta collaborazione del ministro della Difesa, come delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, ora recepito nel nuovo Testo

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Obiettivo del provvedimento è, quindi, l'armonizzazione dell'attuale disciplina con quanto previsto dalla legge delega n. 15 del 2009 e dal discendente decreto legislativo n. 150 dello stesso anno in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché, relativamente all'istituzione degli organismi indipendenti, di valutazione delle *performance*. Le disposizioni in oggetto mirano inoltre a risolvere alcune esigenze di adeguamento della struttura degli uffici appena citati, rilevate grazie all'esperienza maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dalle altre innovazioni in materia di ordinamento della Pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale.

Particolare attenzione merita, dunque, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione delle *performance* (in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009), che rappresenta infatti la principale innovazione introdotta dal provvedimento. Nel dettaglio, la misura ha imposto da un lato la soppressione della disciplina del Servizio di controllo interno recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, e dall'altro l'attuazione di una normativa specifica dedicata al nuovo organismo, che viene, peraltro, collocato al di fuori dell'alveo degli uffici di diretta collaborazione, così che venga assicurata la necessaria autonomia dell'ente con la possibilità di poter operare nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed autorevolezza di giudizio. Lo schema di decreto all'esame della Commissione si preoccupa, quindi, di determinare il contingente di personale assegnato all'ufficio tecnico di supporto, necessario per l'organismo stesso per l'espletamento dei propri compiti, prevedendo la soppressione di un ufficio tecnico di livello dirigenziale generale che, ad invarianza di spesa, viene collocato nuovamente nell'ambito dell'area del Gabinetto con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Dopo aver proceduto alla disamina dell'articolato (ponendo in particolare l'accento sulle riformulate attribuzioni della segreteria del ministro della Difesa e degli uffici del Gabinetto, nonché del già citato organismo di valutazione delle *performance*), conclude osservando che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame della Commissione è corredato dei pareri favorevoli sia della Ragioneria generale dello Stato, sia del Consiglio di Stato.

Si apre la discussione generale.

In relazione alla riforma degli uffici di diretta collaborazione del ministro della Difesa, il sottosegretario COSSIGA precisa che essi vanno distinti in due categorie, a seconda delle funzioni esercitate. Sotto tale aspetto, rilevano da un lato quelli del Gabinetto e del Legislativo, e dall'altro quelli di valutazione delle *performance*, del bilancio e dell'ispetto-

rato amministrativo, i quali ultimi esercitano funzioni prevalentemente di controllo.

Nel panorama poc'anzi delineato, un'ulteriore e necessaria distinzione da operare, ai fini di una migliore comprensione degli interventi operati dallo schema di decreto, è quella tra i consiglieri politici del Ministro (militare e giuridico), che interloquiscono direttamente con lo stesso e con i quali lo stesso si confronta nell'esercizio delle sue funzioni, e gli uffici (del Gabinetto e Legislativo), che curano la predisposizione degli atti specifici e che svolgono un'attività di interfacciamento tra l'organo politico e gli Stati maggiori.

Per quanto attiene, infine, alle riforme relative ai servizi di cui beneficino i sottosegretari di Stato, osserva che esse sono giustificate dalla maggiore integrazione registratasi tra l'attività degli stessi e quella degli uffici del Gabinetto, che rende opportuna l'istituzione di forme di comunicazione diretta.

Infine, è stata istituita, senza alcun onere finanziario aggiuntivo, la figura del consigliere per gli affari delegati, del quale il sottosegretario stesso potrà decidere di avvalersi in ordine a particolari questioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 502

La 4^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sul potenziamento delle capacità dell’Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa (n. 502),

premessi che:

l’identità di difesa e di sicurezza dell’Unione europea viene percepita con sempre crescente consapevolezza dai cittadini europei quale componente fondamentale del più ampio processo di integrazione politica dell’Europa;

con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, si sono poste le basi per lo sviluppo di ulteriori iniziative di cooperazione nell’area della difesa, volte ad affermare il ruolo dell’Unione europea quale attore globale nel campo della sicurezza con sempre crescenti responsabilità in materia, per garantire la sicurezza sia interna che dei propri confini esterni;

il Trattato di Lisbona prefigura una progressiva integrazione delle politiche nazionali in materia di difesa e che per giungere a decisioni comuni dovrà, necessariamente, passare attraverso una fase di armonizzazione che porti le politiche nazionali ad essere sempre più simili tra loro, e con gli impegni contratti con le altre organizzazioni internazionali;

in conformità degli obiettivi di cui all’articolo 21, della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea, degli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, dei principi dell’Atto finale di Helsinki e degli obiettivi della Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne, l’Unione europea deve sviluppare la propria autonomia strategica mediante una politica estera, di sicurezza e di difesa forte ed efficace, in modo da preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, garantire la sicurezza dei cittadini europei e dei cittadini interessati dalle missioni della Politica di sicurezza e di difesa comune, difendere i propri interessi sulla scena mondiale e far rispettare i propri valori fondamentali, contribuendo al contempo ad attuare un multilateralismo efficace a sostegno del diritto internazionale e a rafforzare il rispetto dei diritti dell’uomo e dei valori democratici in tutto il mondo;

le Forze armate saranno chiamate sempre più frequentemente ad intervenire in contesti operativi caratterizzati da una spiccata dimensione interministeriale e di cooperazioni con organizzazioni civili, come gli interventi umanitari, quelli di soccorso alla popolazione in caso di calamità

naturali, e le operazioni di gestione delle crisi per la pacificazione di territori esteri;

la Politica estera e di sicurezza comune è senza dubbio quella che ha subito più di tutte una sostanziale trasformazione, e con il Trattato di Lisbona si razionalizzano le funzioni relative alla rappresentanza ed al coordinamento dell'azione esterna dell'Unione europea mediante l'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Unione europea, con la conseguente soppressione del sistema a tre pilastri e l'introduzione della figura dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

l'Alto Rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri» ed il Consiglio europeo «Difesa» ed è anche vicepresidente della Commissione europea, assorbendo le funzioni prima svolte dal Commissario per le relazioni esterne (RELEX), ed è assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per l'esercizio delle sue funzioni in tema di politica estera, politica di sicurezza e politica di difesa;

altri Stati geopoliticamente rilevanti si stanno orientando, anche alla luce della clausola di solidarietà del Trattato di Lisbona, verso l'adozione di politiche di sicurezza e di difesa integrate, così da innovare il concetto classico della difesa dei confini, includendo le nuove forme di minaccia transazionali rappresentate oggi dal terrorismo, dalle calamità naturali, dall'accesso alle materie prime, dai *failed States*, dai cambiamenti climatici e dalle pandemie;

con decisione del Consiglio europeo, nel 2003-2004 vengono adottati la *EU Training Policy* e l'*EU Training Concept*, nei quali vengono stabiliti i fondamenti delle attività di formazione e addestramento per il personale degli Stati membri che deve assumere funzioni e incarichi di rilievo presso le istituzioni europee e in teatro in materia di *Common Security and Defence Policy* (CSDP);

visti anche:

l'articolo 24 comma 1, della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea, che recepisce le modifiche apportate dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona, il quale recita che «La competenza dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune»;

il documento sulla Strategia di Sicurezza Europea (SES) dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, la quale evidenzia le seguenti minacce e sfide per l'Unione europea nei prossimi anni: proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo e criminalità organizzata, conflitti regionali, fallimento dello Stato, pirateria marittima, armi leggere e di piccolo calibro, munizioni a grappolo e mine terrestri, sicurezza energetica, conseguenze del cambiamento climatico e calamità naturali, sicurezza cibernetica e povertà;

la relazione sull'attuazione della SES «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008;

le relazioni della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) del 9 dicembre 2008 e del 16 giugno 2009;

le conclusioni PESD e la dichiarazione: Dieci anni di PESD – Sfide e opportunità, adottate dal Consiglio il 17 novembre 2009;

la risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'Unione europea;

la risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali dell'attuazione del servizio europeo per l'azione esterna;

la decisione del Consiglio europeo del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAS), in particolare le disposizioni riguardanti l'Unità politica del Segretariato del Consiglio;

la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2010;

i recenti accordi in materia di «Difesa e Armamenti» firmati a Parigi durante il 28° vertice italo-francese del 9 aprile 2010;

il Protocollo al Trattato di Lisbona sulla Cooperazione strutturata permanente;

l'articolo 10 del protocollo al Trattato di Lisbona sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, relativo alla Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea;

la crisi economica mondiale ed europea, che impone una riduzione del bilancio della Difesa di ogni singolo stato membro dell'Unione europea e della NATO;

la strategia europea di sicurezza interna adottata dal Consiglio europeo il 25 e 26 marzo 2010, con cui si è completato il quadro politico strategico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

i dispositivi riguardanti la sicurezza contenuti nel «Programma di Stoccolma – un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», approvato dal Consiglio europeo il 10 e l'11 dicembre 2009;

considerato, inoltre, che:

sono innegabili i vantaggi che la dimensione europea può portare al sistema di difesa in termini operativi, capacitivi, economici in un momento in cui alcuni dei più importanti Paesi dell'Unione europea sono alle prese con significativi processi di revisione strategica della politica di difesa anche in servizi di valorizzazione del comparto industriale;

il Consiglio supremo di Difesa del 10 novembre 2010 ha svolto una valutazione sul nuovo concetto strategico della NATO che, rilanciando l'Alleanza atlantica all'interno di un contesto globale profonda-

mente mutato, sottolinea l'importanza del progetto integrato di difesa missilistica in Europa da realizzare anche in condizioni di partenariato;

il Consiglio supremo di Difesa, nella stessa riunione, con particolare riguardo ai recenti accordi di cooperazione bilaterale tra Francia e Regno Unito, ha preso atto della necessità di procedere a razionalizzazioni ormai indispensabili della spesa per la difesa in Europa, indicando di dover avviare iniziative in sede di Unione europea secondo lo spirito e le concrete previsioni del Trattato di Lisbona;

il Governo italiano ha recentemente sostenuto in sede di Unione europea il progetto di difesa comune europea quale strumento che, in tempi di crisi, consentirebbe un risparmio di almeno il 30 per cento delle spese, permettendo al contempo ad un esercito europeo integrato di raggiungere un livello adeguato rispetto a quello di altri grandi Paesi;

è possibile prevedere strette ed efficienti cooperazioni multilaterali europee per i nuovi sistemi, che possono essere progettati e prodotti direttamente per una gestione comune, fra più Paesi, ricorrendo anche a realtà quali l'Agenzia europea per la Difesa, anch'essa uscita rinnovata dal Trattato di Lisbona;

spetta all'Agenzia europea per la Difesa un ruolo significativo nell'individuare le esigenze operative, promuovere misure per darvi un'adeguata risposta, contribuire a individuare e, se necessario, attuare ogni misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica nel settore della difesa, contribuire alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari;

allo scopo di rafforzare le capacità d'azione dell'Unione europea, l'Italia intende cogliere le nuove opportunità del Trattato di Lisbona per una più intensa integrazione delle Forze armate degli Stati membri nella Politica di sicurezza e di difesa comune e, in futuro, in una vera e propria difesa europea;

l'Europa si sta muovendo attraverso la cooperazione in molteplici aree tra cui comunicazione, mezzi di trasporto, logistica, addestramento, protezione degli uomini e dei mezzi, ed è necessario monitorare costantemente gli sviluppi per creare le opportune sinergie;

un'Unione europea debole ed oscillante tra divisioni interne e passività non potrà mai divenire un *partner* strategico con Paesi come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India ed il Brasile;

una difesa europea più forte è anche fondamentale per rafforzare la NATO e il ruolo degli europei in seno all'Alleanza. L'Italia considera che un salto qualitativo nelle relazioni tra l'Unione europea e la NATO sia necessario per giungere ad una piena complementarità e ad un uso più efficace delle rispettive risorse;

il Trattato di Lisbona, all'articolo 2, punto 142, riconosce, per la prima volta, una competenza dell'Unione europea in ambito spaziale volta a «favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle politiche dell'Unione europea», promuovendo iniziative

comuni a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico, coordinando «gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio»;

le attività spaziali costituiscono un'occasione nonché un vantaggio strategico per l'Europa, consentendole di occupare il secondo posto nel mercato mondiale di settore;

impegna il Governo:

a partecipare con continuità allo sviluppo di programmi comuni ed/ o europei, rilanciando il processo di integrazione europea in materia di difesa e di sicurezza;

a proporre un dialogo con i paesi comunitari sugli interessi strategici dell'Unione europea e sugli obiettivi e le strutture della Politica di sicurezza e di difesa comune;

a promuovere la cooperazione nel quadro delle iniziative europee, per intervenire congiuntamente in caso di emergenze naturali e umanitarie, denominata «*Bridging Solidarity Overseas*»;

a continuare il perseguimento del progetto di realizzazione di un sistema di addestramento avanzato per i piloti militari europei al fine di costituire una scuola di volo europea basata su più centri addestrativi, uno dei quali dovrà essere posizionato in Italia;

a sviluppare la formazione in campo europeo (formazione nel settore della Politica di sicurezza e di difesa comune, programmi di addestramento europei) e promuovere una maggiore partecipazione ed impegno allo *EU Training Policy* e al *EU Training Concept*, per fornire uno strumento di sviluppo delle competenze del personale addetto alla difesa e alla sicurezza;

a rafforzare la capacità dell'Unione europea per pianificare e condurre operazioni a carattere civile e/o militare, sulla base delle esperienze tratte dalle operazioni;

a tener conto del rapporto costo-efficienza e della validità delle forze multinazionali (FGE EUROFOR, EUROMARFOR, gruppi tattici), sulla base di un'analisi congiunta delle esperienze tratte dal loro impiego;

a sviluppare una politica europea nell'ambito della Strategia europea di sicurezza e sorveglianza integrata che contribuisca alla lotta contro i traffici illeciti, il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la pirateria, proponendosi per un ruolo di *leadership* nel Mediterraneo, nei Balcani e nel Medio Oriente;

a rafforzare la cooperazione strutturata permanente nell'Agenzia europea per la difesa e negli altri organismi europei;

a fornire ogni possibile supporto umano e di strutture al fine di potenziare il ruolo dell'Italia nell'Agenzia europea per la difesa che gestisce attività di ricerca e sviluppo e di acquisizione di nuovi sistemi per la difesa;

a rafforzare l'attenzione sul ruolo strategico dell'Agenzia europea per la Difesa, che può divenire uno strumento per un'integrazione funzionale della politica di sicurezza e di difesa comune, basata sul miglioramento delle capacità militari e sullo sviluppo delle forme di integrazione

industriale nazionali ed europee, promuovendo la stessa Agenzia come sede amministrativa ove tutte le forme di coordinamento trovino una sintesi, sempre nell'obiettivo di creare sinergie per la realizzazione di economie nazionali ed europee;

a promuovere un maggior collegamento funzionale tra la ricerca e la tecnologia industriale e le capacità operative della sicurezza e della difesa;

ad individuare misure fondamentali sia per la stabilità delle finanze pubbliche sia per il conseguimento degli obiettivi di efficienza operativa necessari per la sicurezza, per la difesa e per la protezione civile così da garantire la progressiva integrazione interforze e internazionale dello strumento militare nazionale e delle sue strutture di supporto.

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione delle *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» (n. 305)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente CANTONI dà conto delle osservazioni non ostanti con rilievi formulate nella mattinata odierna dalla Commissione Affari costituzionali, rendendo noto, altresì, che la Commissione Bilancio ha comunicato che non renderà le proprie osservazioni.

In ragione di ciò, la Commissione potrebbe, se lo ritenesse opportuno, procedere alla votazione del prescritto parere già a partire dalla presente seduta.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), pur condividendo lo spirito alla base dello schema di decreto in titolo, osserva che la ridefinizione della figura del consigliere militare del ministro della Difesa potrebbe –nella pratica– determinare delle sovrapposizioni con le funzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa. Da questo punto di vista, pertanto, sarebbe stato a suo avviso opportuno pensare ad una configurazione dell'Ufficio per la politica militare quale anello di raccordo tra l'organo politico e lo Stato maggiore della Difesa.

Per quanto attiene, quindi, alla figura del consigliere giuridico, rileva quindi che –del pari– essa potrebbe sovrapporsi a quella del responsabile dell'Ufficio legislativo, con una conseguente duplicazione di funzioni.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), dopo aver proceduto alla disamina dell'articolato e posto in particolare l'accento sulla nuova configurazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della Difesa e sul nuovo

organismo di valutazione delle *performance*, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione, stanti gli indubbi profili di perplessità.

Il senatore TORRI (*LNP*), dopo aver rilevato che l'individuazione delle figure del consigliere militare e del consigliere giuridico potrebbe comportare eventuali sovrapposizioni con altri ruoli istituzionali, osserva che sarebbe opportuno ricevere le necessarie assicurazioni in ordine al fatto che tanto l'entità numerica del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione quanto le retribuzioni dello stesso siano ispirate al principio del massimo contenimento degli oneri finanziari.

Ribadisce comunque, a nome del Gruppo di appartenenza, di condividere pienamente la *ratio* sottesa al provvedimento.

Prendendo spunto da quanto osservato dai senatori Ramponi e Torri, il senatore PEGORER (*PD*) ribadisce quanto già sostenuto nella seduta antimeridiana dagli esponenti della propria parte politica, ossia la necessità di procedere ad un'approfondita analisi del provvedimento senza essere costretti in un eccessivo contingentamento dei tempi.

Il presidente CANTONI rileva che, dal modo in cui i senatori Ramponi e Torri hanno formulato i rispettivi rilievi, non sembra trasparire, in capo ad essi, la volontà di proporre l'inserimento di specifiche osservazioni in un'eventuale proposta di parere.

I senatori RAMPONI (*PdL*) e TORRI (*LNP*) confermano quanto poc'anzi osservato dal Presidente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore CARRARA (*PdL*), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole che recepisce –come osservazione– quanto rilevato dalla Commissione affari costituzionali. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), viene segnalata l'incongruità di attribuire alla esclusiva determinazione dell'organismo indipendente l'organizzazione interna dell'ufficio di supporto e la nomina del suo titolare, dal momento che il predetto ufficio costituisce comunque un'articolazione facente parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ed è da ritenersi pertanto parte dell'organizzazione del Ministero.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*), appare improprio specificare, nello schema di parere, che anche la nomina del titolare dell'ufficio di supporto risulti attribuita all'organismo indipendente, tenuto conto del tenore della disposizione richiamata.

Il relatore CARRARA (*PdL*), preso atto di quanto osservato dal senatore Ramponi, riformula il proprio schema di parere nel senso indicato (pubblicato in allegato).

Si procede, pertanto, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver nuovamente lamentato l'eccessiva ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento di particolare delicatezza e complessità quale quello in esame, pone l'accento sui principali elementi di criticità, come l'invarianza dell'entità del personale degli Uffici di diretta collaborazione (a fronte della generale contrazione che interessa tutte le strutture del comparto), la determinazione delle retribuzioni del medesimo e la definizione delle funzioni del consigliere militare, che rischiano di sovrapporsi a quelle – già predeterminate dalla legge – del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Interviene quindi il senatore AMATO (*PdL*), rimarcando gli aspetti positivi dello schema di decreto all'esame della Commissione e preannunciando, a nome del Gruppo il Popolo della Libertà, il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

Interviene anche il senatore TORRI (*LNP*), esprimendo, a nome della propria parte politica, l'avviso favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione predisposto dal relatore, quale risultante dalla modificazione apportata dallo stesso nel corso dell'esame, che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 305**

La Commissione difesa,
esaminato l'Atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole,

osservando tuttavia che, all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 21, commi 6 e 7, appare incongruo attribuire alla esclusiva determinazione dell'organismo indipendente l'organizzazione interna dell'ufficio di supporto, dal momento che tale ufficio costituisce comunque un'articolazione facente parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, da ritenersi pertanto parte dell'organizzazione del Ministero.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 dicembre 2010

461^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

462^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il presidente della Corte dei Conti dottor Luigi Giampao-
lino, accompagnato dal presidente della Prima sezione della Corte dei
conti, consigliere Maurizio Meloni e dai consiglieri Mario Falcucci e Er-
manno Granelli.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordi la Commissione, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Presidente della Corte dei conti, sulla sperimentazione per il passaggio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato alla redazione in termini di sola cassa.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente AZZOLLINI dà la parola al presidente Luigi Giampaolino e al presidente della Prima sezione Maurizio Meloni.

Il presidente della Corte dei conti, consigliere GIAMPAOLINO e il presidente MELONI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il senatore VACCARI (*LNP*), a cui replica il consigliere FALCUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia infine tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 dicembre 2010

214^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che sul provvedimento, dopo la relazione del senatore Sciascia, si è svolta l'audizione informale del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURA (*LNP*) interviene manifestando la piena soddisfazione della propria parte politica per la progressiva attuazione della riforma federalista, all'interno della quale il federalismo fiscale municipale rappresenta un punto particolarmente qualificante, visto che esso responsabilizza gli amministratori locali prevedendo un maggiore coinvolgimento dei comuni nel reperimento e nella gestione e delle risorse provenienti dal proprio territorio e attivando anche il controllo diretto della comunità sulla qualità e valore dei servizi e quindi delle spese.

Nel merito del provvedimento giudica in termini estremamente positivi l'innalzamento della quota di partecipazione ai tributi statali in favore dei comuni che hanno contribuito alle relative attività di accertamento, di

cui all'articolo 1, comma 7, lettera *b*) nonché l'attribuzione agli stessi comuni della facoltà di accedere ai dati dell'anagrafe tributaria concernenti sia gli immobili ubicati nel proprio territorio, il cosiddetto «catasto elettrico» (afferente ai contratti di somministrazione di energia elettrica, dei servizi idrici e del gas), che i soggetti che hanno il domicilio fiscale nel loro territorio e quelli che vi esercitano un'attività di impresa o professionale.

Conclude il proprio intervento sottolineando che riterrebbe più appropriato classificare la tipologia di prelievo prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo come imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, anziché ricorrere alla locuzione «cedolare secca sugli affitti», che appare inappropriata.

Il presidente BALDASSARRI dichiara il proprio convinto assenso per l'attuazione del federalismo fiscale, trattandosi di una riforma di tipo strutturale, di valenza strategica e dal valore epocale, nel presupposto che esso dovrà responsabilizzare realmente gli amministratori locali, sottoponendone al controllo dei cittadini le decisioni e i risultati di gestione finanziaria, attraverso un maggiore collegamento tra l'autonomia di entrata e di spesa e i poteri amministrativi. Il primo obiettivo del federalismo fiscale rimane comunque il contenimento della spesa degli enti locali e il miglioramento della qualità dei servizi nonché, come finalità irrinunciabile, la riduzione della pressione fiscale complessiva.

Puntualizza successivamente che le considerazioni oggetto del proprio intervento intendono apportare un contributo costruttivo al dibattito all'interno della maggioranza di centro destra alla quale appartiene, in linea con l'orientamento più volte espresso di sollecitare la maggioranza ad attuare quelle riforme che ne caratterizzano il programma di governo. Dopo tale premessa, giudica fondamentale esplicitare con chiarezza quali dovrebbero essere i soggetti passivi di imposta, che dovrebbero essere sottoposti alla fiscalità comunale, e quali i cespiti oggetto della tassazione da parte degli stessi comuni, anche nella prospettiva di quantificare con certezza il risultato finale del federalismo municipale in termini di maggiori o minori risorse disponibili. Al riguardo, rimarca la non linearità degli indirizzi di politica finanziaria e di bilancio che si sono susseguiti negli ultimi cinque anni nel comparto degli enti locali: da un lato, infatti, è emersa la tendenza a restringere il volume delle risorse a disposizione delle amministrazioni centrali dello Stato e di quelle subregionali; dall'altro, si è invece assistito all'impressionante dilatazione delle spese delle regioni, soprattutto in campo sanitario e alla crescita generalizzata della spesa per consumi intermedi, anche se con una dinamica particolarmente pronunciata sempre con riferimento alle regioni.

Ribadisce dunque la necessità ineludibile di determinare chi e cosa si intenda sottoporre alla fiscalità dei comuni, citando l'esempio degli Stati Uniti, in cui gli enti territoriali analoghi ai comuni gestiscono il gettito derivante dagli immobili situati nel loro territorio e quello correlato alla «tassa sulle vendite», nella sostanza assimilabile a una compartecipazione

all'IVA. Sulla base di tale modello, evidenzia la necessità di rivedere, anche attraverso un distinto atto normativo, la disciplina con la quale è stata disposta l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, in modo da renderla maggiormente sostenibile da punto di vista tecnico e finanziario. Osserva infatti come tale misura sia da considerare un errore, tecnico e politico – commesso sia dal Governo Prodi, in prima battuta, e poi dal Governo in carica – al quale non si è ancora posto rimedio, essendo stata sottratta ai comuni una corposa fonte di gettito mentre il meccanismo di compensazione con trasferimenti erariali – troppo lungo e dagli esiti incerti – non ha risolto le difficoltà degli enti locali. Viceversa, ritiene di gran lunga preferibile introdurre una deduzione dall'imposta sui redditi dell'importo versato ai fini dell'ICI sulla prima casa, anche con la previsione di un assegno di carattere sociale da corrispondere ai soggetti incapienti, in modo da rendere fruibile la stessa deduzione. Rileva che in tal modo i comuni non subirebbero una decurtazione del gettito disponibile che potrebbero quindi destinare all'obiettivo di rendere più efficienti i servizi locali. Ribadisce l'opportunità di riesaminare la questione ICI prima casa nel momento in cui si introduce l'imposta municipale propria.

L'oratore sottopone quindi all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo l'opportunità di stralciare dallo schema di decreto l'articolo 2, prevedendo uno specifico provvedimento volto a introdurre un regime di tassazione sostitutivo dei redditi di locazione sugli immobili ad uso abitativo, in modo da individuare con maggiore chiarezza i cespiti patrimoniali oggetto della tassazione a livello comunale. Rimarca infatti che, in base allo schema di decreto legislativo in titolo, la fiscalità immobiliare si fonderebbe sostanzialmente sugli immobili diversi dalla prima casa e, in gran parte, posseduti da soggetti non residenti nel territorio comunale. Si tratterebbe pertanto di uno snaturamento della riforma rispetto all'obiettivo dichiarato di collegare strettamente il prelievo e la responsabilità degli amministratori verso la comunità dei cittadini. Rimarca criticamente che la relazione tecnica non sembra coerente con quanto più volte sostenuto dal Governo circa gli oneri finanziari della cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti, giudicando il meccanismo di autocopertura previsto per lo schema di decreto dipendente da percentuali di emersione di affitti non dichiarati eccessivamente ottimistiche. Si sofferma successivamente sulle modalità di copertura degli oneri finanziari a suo parere più adeguate, in linea con quanto da lui già proposto nel luglio scorso: ritiene sufficiente a tal fine anticipare al 1° gennaio 2011 il meccanismo di raffreddamento automatico delle spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere dal 2013. Sottolinea il rilievo di tale sistema, particolarmente innovativo, poiché il parametro al quale applicare la misura percentuale di riduzione della spesa è il dato storico degli anni precedenti e non l'andamento tendenziale per i futuri esercizi finanziari.

Nel campo degli affitti reputa altresì essenziale l'introduzione del conflitto di interessi per favorire l'emersione di maggiore base imponibile attraverso il conferimento al locatario della facoltà di dedurre dall'imposta

sui redditi, in tutto o in parte, la spesa per la corresponsione del canone di locazione. Sottolinea come solo con tale misura si potrebbero ottenere gli effetti di emersione di imponibile di cui alla citata relazione tecnica. Le maggiori entrate connesse all'imponibile emerso dovrebbero essere quindi destinate a coprire la riduzione del prelievo sul canone di locazione.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) concorda con l'opportunità che la Commissione approfondisca i profili di carattere tributario del federalismo municipale al fine di offrire un importante contributo di riflessione ai lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Pur convenendo con le considerazioni espresse dal Presidente al fine di migliorare lo schema di decreto legislativo, reputa tuttavia opportuno evitare di affidare a tale strumento una riforma generale del sistema tributario, come evidenziato nei precedenti interventi, atteso che l'obiettivo del federalismo municipale è creare una diretta correlazione tra la gestione delle entrate fiscali e il territorio in cui sono situati i cespiti oggetto di tassazione. In tale contesto, anche se in astratto la revisione della disciplina dell'ICI potrebbe essere considerata meritevole di approfondimento, tuttavia si dichiara contrario a tale ipotesi. Analogamente anche la disciplina della cedolare secca deve rimanere all'interno dello schema di decreto legislativo, dal momento che non appare opportuno trasferirla in un distinto atto normativo. Ritiene ciononostante opportuna una riflessione in merito alla proposta di prevedere un conflitto di interessi più accentuato sul fronte fiscale tra locatore e conduttore, come suggerito dal presidente Baldassarri, anche attraverso un'eventuale modifica dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Reputa inoltre di particolare interesse anche l'ipotesi di assegnare ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto versata nell'ambito dei consumi delle utenze domestiche ubicate nei loro territori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati» (n. 300)

(Parere al Ministro al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che non vi sono altri iscritti in discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore COSTA (*PdL*) replica agli intervenuti illustrando uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, in cui sono state recepite le risultanze della discussione svolta.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica constatando che lo schema di decreto legislativo n. 300 si muove nella direzione, da lui condivisa, di semplificare gli oneri e gli adempimenti burocratici e amministrativi a carico delle imprese.

Anche il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, rimarcando che nello schema di parere illustrato in precedenza il relatore ha inserito l'invito al Governo a procedere alla definizione della fattispecie delle medie imprese, accogliendo la sollecitazione espressa dalla senatrice Leddi in sede di discussione generale.

Accertata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore Costa, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 300

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Atteso che la direttiva 2009/49/CE, oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo n. 300, reca una serie di modifiche agli atti comunitari in materia di bilancio di esercizio e consolidato, al fine di consentire, tra l'altro, agli Stati membri di esonerare le medie imprese dall'obbligo di fornire, in una nota integrativa, informazioni relative alla ripartizione del fatturato per settore di attività e area geografica e, ove capitalizzati, ai costi di impianto e ampliamento, la Commissione sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di inserire, all'interno del decreto legislativo di recepimento, anche tali disposizioni oltre quelle, già incluse nel testo governativo, che prevedono la deroga all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con la motivazione, espressa nella relazione illustrativa del Governo, che solo queste ultime hanno contenuto precettivo per gli Stati membri.

La Commissione sottolinea il valore che potrebbe assumere una scelta di tale tipo, con l'obiettivo di eliminare un costo di natura amministrativa in favore delle imprese interessate: tale obiettivo appare ancora più meritevole di un concreto impegno da parte delle forze politiche e del Governo alla luce della crisi finanziaria e delle sue ripercussioni sul settore dell'economia reale.

Considerato inoltre che, come evidenzia la relazione illustrativa, la fattispecie delle medie imprese non è al momento contemplata nel codice civile, la Commissione sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di fare riferimento, per l'individuazione delle caratteristiche identificative e degli elementi costitutivi della fattispecie, a quanto già previsto nell'ordinamento giuridico dalle norme di settore attinenti alla disciplina sull'erogazione di incentivi e contributi alle imprese.

La Commissione evidenzia comunque la necessità che l'introduzione della fattispecie delle medie imprese avvenga in base a criteri di omogeneità e di armonizzazione con le previsioni nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea, senza tuttavia adottare parametri connotati da eccessiva rigidità, che potrebbero penalizzare il tessuto economico italiano, caratterizzato dalla diffusa presenza di imprese con un ridotto numero di addetti. In tal senso, anche dopo aver valutato la possibilità di fare riferimento a previsioni normative già in vigore nell'ordinamento italiano, la Commissione ritiene necessario che la definizione della fattispecie delle medie imprese tenga conto non soltanto di elementi numerici e quantita-

tivi, come le caratteristiche dimensionali e organizzative dell'azienda, ma anche della funzione economica che tali imprese effettivamente svolgono all'interno del sistema produttivo, in ragione delle sue specifiche peculiarità strutturali.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 dicembre 2010

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (n. 296)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (*PdL*), la quale osserva che il provvedimento è volto a consentire alle università di attivare corsi di laurea quinquennali a ciclo unico per la formazione di laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali, rimasto fino ad ora inattuato. Rammenta peraltro che la questione del profilo professionale dei restauratori è stata oggetto di contestazioni in occasione di un recente bando di concorso indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali, atteso che la disciplina dettata dal Codice non ha trovato tempestiva applicazione e, dunque, è stata elaborata una disciplina transitoria per certi versi contraddittoria. Sulla vicenda del bando di concorso la Commissione aveva peraltro esaminato un apposito affare assegnato, onde esprimere un atto di indirizzo al Governo.

Precisa inoltre che il summenzionato articolo 29 del Codice ha demandato la qualificazione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori ad un decreto ministeriale (comma 7) nonché quella dei relativi criteri e livelli di insegnamento ad un ulteriore decreto ministeriale (commi 8 e 9). Tali decreti sono stati adottati nel maggio 2009 e sono, rispettivamente, il n. 86 del 2009 (attuazione del comma 7) e il n. 87 del 2009 (attuazione dei commi 8 e 9). In particolare, il decreto ministeriale n. 86 del 2009 ha espressamente delineato la figura professionale del restauratore e, parallelamente, il decreto ministeriale n. 87 del 2009, emanato di concerto dal Ministro per i beni culturali e dal Ministro dell'istru-

zione, ha provveduto ad adeguare l'insegnamento del restauro alla normativa in vigore. L'atto in titolo si colloca pertanto a valle di questo procedimento poiché, istituendo un'apposita classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione, stabilizza la disciplina, rendendola a regime.

Nel merito del provvedimento, fa presente indi che il decreto si pone in linea con atti analoghi di disciplina di altre classi di laurea magistrale, normati da ultimo in via generale con il decreto ministeriale 16 marzo 2007; l'atto istituisce in particolare la laurea quinquennale a ciclo unico, come per giurisprudenza. Segnala poi che la specificità di questo corso di studi risiede nel fatto che la preparazione degli studenti va rapportata a quanto prevede il Codice dei beni culturali per detti professionisti; l'articolo 5 dello schema di decreto dispone infatti che la prova finale dei corsi di laurea magistrale ha valore di esame di Stato abilitante. Tale caratteristica – precisa la relatrice – giustifica la particolarità della prova finale, che consiste di due parti, una applicativa, relativa ad interventi pratico-laboratoriali, e una teorica.

Sottolinea altresì che l'articolo 7 prevede una disciplina transitoria per la revisione delle vigenti classi L-43 e LM-11 di modo che dall'anno accademico 2011-2012 siano consentite immatricolazioni solo per le classi modificate; esso stabilisce anche la possibilità di iscrizione ai nuovi corsi di laurea magistrale per gli studenti dei precedenti ordinamenti, al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante, fermo restando che saranno poi le università a dettarne le puntuali modalità.

Afferma quindi che i corsi universitari e le lauree quinquennali mettono finalmente ordine nel settore della formazione in materia di restauro. Osserva infatti che in Italia lavorano migliaia di restauratori per lo più divenuti tali sul campo, oltre ai diplomati dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure. Dopo aver evidenziato come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possa determinare il numero di atenei autorizzati ad istituire corsi di restauro, fa presente che attualmente i corsi attivi sono quattro, ad Urbino, Torino, Napoli e Palermo con numero chiuso di 20-25 allievi frequentati anche da studenti stranieri.

Ritiene dunque che la nuova normativa potrebbe attrarre nel futuro un numero maggiore di studenti di altri Paesi anche in ragione dell'equipollenza dei titoli di laurea e dell'indiscutibile *know how* italiano nel campo. Occorre tuttavia evitare a suo giudizio che un numero eccessivo di corsi inflazioni la laurea in restauro. Fa notare infine che il numero dei docenti del settore è limitato, mentre addirittura inesistenti sono i professori di laboratorio con titoli *ad hoc*, non essendoci una classe di insegnamento per questa materia, anomalia che spera sia risolta al più presto.

Nel dibattito prende la parola il senatore VITA (PD) il quale, pur concordando sulla necessità di sistematizzare il variegato mondo della professione dei restauratori, invita a prestare particolare attenzione affinché non si renda troppo omologata la relativa disciplina, tanto più che essa è caratterizzata da numerose sfaccettature. Giudica quindi essenziale

non perdere di vista la specificità di tale corso di laurea e fare in modo che esso corrisponda ai mestieri reali sviluppatisi nel tempo.

A giudizio del senatore ASCIUTTI (*PdL*) l'istituzione di una laurea magistrale quinquennale a ciclo unico risulta quanto mai necessaria, nella prospettiva di valorizzare le competenze dei nostri operatori, peraltro assai richiesti in tutto il mondo. Dopo aver sottolineato a sua volta le diverse specializzazioni dei restauratori, si dichiara soddisfatto per il superamento del «3+2» in quest'ambito e ritiene che vi siano attualmente degli eccellenti maestri del restauro che possano essere utilizzati per le attività di laboratorio.

Pone tuttavia l'esigenza di valorizzare le peculiarità territoriali, evitando di inaugurare un numero eccessivo di corsi in tutto il Paese, anche per non produrre laureati in soprannumero rispetto ai bisogni concreti. Si sofferma conclusivamente sul carattere trasversale di molte discipline del suddetto corso di laurea, nel quale rivestono un particolare ruolo le competenze di carattere scientifico.

Il presidente POSSA (*PdL*), riservandosi di intervenire nel dibattito, rimarca a sua volta come l'azione di restauro richieda competenze eterogenee e si rivolga a beni assai diversificati. Dopo aver ricordato l'esistenza di alte scuole dedicate a tali professioni, chiede chiarimenti sulla opportunità di distinguere le diverse tipologie professionali, onde evitare l'acquisizione di una qualifica troppo generica, tanto più che l'esame finale ha valore abilitante.

La relatrice DE FEO (*PdL*), rispondendo al Presidente, chiarisce anzitutto che la parte più importante dell'esame finale abilitante consiste certamente in quella pratico-laboratoriale presumibilmente distinta per indirizzi. Conviene comunque sulla estrema varietà di interventi di restauro, ritenendo che le diverse specializzazioni saranno individuate in fase attuativa da parte dei singoli atenei.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente POSSA (*PdL*) in ordine alla equiparazione dei titoli rilasciati dalle grandi scuole di restauro rispetto a quelli universitari, il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa notare che spetterà ad ogni università individuare i corsi di studio corrispondenti a ciascun indirizzo specifico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 dicembre 2010

246^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rende noto che il proprio Gruppo ha presentato in Assemblea un'interpellanza con procedimento abbreviato, riguardante i forti disagi verificatisi tra il 17 e il 18 dicembre scorsi sulle principali arterie stradali ed autostradali, sulla rete ferroviaria e negli aeroporti, dovuti per lo più all'ondata di gelo e alle precipitazioni nevose che hanno investito le aree centro-settentrionali e diviso il Paese per diverse ore.

Altresì, ricorda di aver inviato, sulla medesima questione, una lettera indirizzata al presidente Grillo, con la quale si sollecita l'audizione dei soggetti coinvolti in tale incresciosa vicenda, ossia la Protezione civile, l'Anas, le Autostrade per l'Italia, le Ferrovie dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi. Peraltro, un aspetto meritevole di attenta riflessione concerne le modalità di esperimento della *class action*, al fine di risarcire i soggetti danneggiati dai disagi.

Da ultimo, reitera la necessità di un'urgente audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di ripristinare una corretta dialettica nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Il presidente GRILLO, nel concordare con tali richieste, ricorda che domani mattina alle ore 9 si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di valutare la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva sui temi richiamati dal senatore Marco Filippi.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ricorda che nella seduta n. 242 dello scorso 1° dicembre il presidente dell'ENAC Vito Riggio ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla grave situazione finanziaria di Aero-

porti di Roma S.p.A., con conseguenti ricadute negative sugli investimenti di cui avrebbe bisogno l'Aeroporto di Fiumicino. Nel ritenere che tale denuncia non possa restare inascoltata, reputa opportuno che la Commissione si attivi su questo punto.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2010.

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore, comunica che il comitato ristretto sulla riforma della portualità ha concluso i propri lavori, predisponendo un nuovo testo unificato – allegato al resoconto di seduta – che corregge vari profili del testo base adottato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 2009, n. 148, alla luce anche delle proposte contenute nel disegno di legge governativo n. 2403.

Nel dare succintamente conto delle linee guida del nuovo testo unificato, propone alla Commissione di adottarlo come testo base, in sostituzione di quello adottato nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 2009, n. 148.

La Commissione conviene.

Successivamente, la Commissione concorda nel fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base per giovedì 20 gennaio 2011, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Normativa in materia di finanza di progetto (n. 493)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una nuova proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, nella quale si impegna il Governo – al fine di evitare che il mantenimento del valore di subentro vada a costituire una componente del debito pubblico – a preve-

dere, in via normativa, ovvero nelle convenzioni di concessione, che, qualora la successiva gara per la scelta del nuovo concessionario dovesse risultare deserta, la stessa concessione possa essere affidata con procedura negoziata.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) rileva che, al fine di evitare che il valore di subentro concorra alla formazione del debito pubblico, è necessaria una formulazione che faccia nascere l'obbligo, in capo al nuovo concessionario, di pagare il valore di subentro.

Il presidente GRILLO (*PdL*) evidenzia come la proposta di risoluzione sia finalizzata a superare le resistenze provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato, che tende a considerare il valore residuo come parte del debito pubblico.

Il senatore MENARDI (*FLI*) manifesta una netta contrarietà sulla proposta di risoluzione, considerato che essa rischia di ridursi ad un mero *escamotage* verbale, senza affrontare la sostanza della questione, ossia la valenza contabile del valore di subentro.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di risoluzione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) rileva come la proposta di risoluzione possa rappresentare un primo strumento per risolvere il problema della valutazione contabile del valore di subentro.

Il presidente GRILLO, in considerazione dei rilievi emersi nel corso della discussione, reputa opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dell'affare assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente GRILLO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per domani, mercoledì 22 dicembre 2010, alle ore 8,30, per la programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 22 dicembre 2010, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 493

La 8^a Commissione, considerato che,

– la perdurante crisi finanziaria e l’esigenza di contemperare il rispetto degli impegni assunti in sede europea per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con l’assunzione di iniziative idonee a stimolare stabilmente la ripresa economica, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dalle criticità infrastrutturali del Paese, devono indurre il Governo a valutare l’adozione di misure atte ad un maggior coinvolgimento di risorse private nella realizzazione di infrastrutture pubbliche;

– lo strumento del *project financing* deve, pertanto, essere ulteriormente reso fruibile, soprattutto per quelle iniziative che già vedono una presenza di capitale privato, come nel settore autostradale, e che rappresentano anche una adeguata risposta alle necessità di una più efficiente infrastrutturazione del territorio;

– in tale prospettiva, deve considerarsi attentamente il trattamento del valore residuo dell’investimento non ammortizzato nel periodo di gestione dell’infrastruttura realizzata in *project financing* (art. 143, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006);

impegna il Governo a tenere conto che:

1. al fine di evitare che il mantenimento di tale valore di subentro possa costituire componente del debito pubblico è opportuno prevedere, in via normativa, ovvero nelle convenzioni di concessione, che, qualora la successiva gara per la scelta del nuovo concessionario (cui verrebbe a fare capo il pagamento di tale valore residuo) dovesse risultare deserta, la stessa concessione possa essere affidata con procedura negoziata;

2. tale possibilità di affidamento a procedura negoziata, in presenza di gara deserta, è compatibile con l’ordinamento europeo.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 143, 263, 754, 2403**

NT2

IL COMITATO RISTRETTO

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER
I DISEGNI DI LEGGE NN. 143, 263, 754 E 2403**

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Finalità della legge). – 1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze.

3. La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima è improntata ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) l'autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge;

b) l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché all'adozione delle misure di sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere la nave e gli impianti portuali dalle interferenze e azioni illecite; essa vigila, nell'ambito dei propri poteri di controllo, anche sull'applicazione da parte di terzi delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall'autorità portuale.

4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l'ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l'ordinato svolgimento delle attività portuali. La regione disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine, la regione può avvalersi delle locali autorità marittime o, in regime di convenzione, di una delle autorità portuali istituite nella regione, per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

5. L'autorità portuale, inoltre, svolge un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

6. All'interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti, amministrano in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali.»

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Classificazione dei porti). – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;

c) categoria III: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla individuazione dei porti e delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.

3. Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei. I porti di categoria II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato. Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.

4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei principi fondamentali di seguito indicati:

a) esercizio, esclusivamente da parte di soggetti privati, delle attività d'impresa e commerciali;

b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

c) tutela della concorrenza;

d) rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;

e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed alla determinazione dei canoni, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto marittimo;

g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima, di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;

h) obbligo di delimitazione dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. L'obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica e da diporto;

i) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima per l'adozione del piano regolatore portuale, ai fini della verifica della compati-

bilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di sicurezza del traffico marittimo;

l) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico-nautici e della relativa tariffazione;

m) rispetto dei principi di cui all'articolo 18, in materia di rilascio di concessioni in ambito portuale;

n) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.

5. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, sono esercitate dall'autorità marittima. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, le regioni possono avvalersi delle locali autorità marittime e disciplinare, con proprio provvedimento, il regime di avvalimento funzionale.

6. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.

7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5.

8. La delimitazione dell'ambito dei porti di III categoria è effettuata attraverso il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, conformemente alla disciplina regionale.».

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *(Piano regolatore portuale e relativa attuazione)*. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 procede alla formazione del piano regolatore portuale, atto di pianificazione dell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le funzioni del porto,

quali elencate all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento.

2. Il piano regolatore portuale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'autorità competente alla VAS dei piani regolatori portuali di cui al presente articolo è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed i cui componenti, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. La verifica di assoggettabilità del piano regolatore portuale è compiuta dalla commissione entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale. La procedura di consultazione deve esaurirsi nei trenta giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il parere motivato della commissione deve intervenire nei trenta giorni successivi al deposito delle controdeduzioni di cui al comma 10. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri, il termine è prorogato una sola volta fino a un massimo di trenta giorni. Tutti i termini sono perentori. In caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa.

4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La Conferenza assume le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convoca, su proposta della regione interessata, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni, tra regione, enti locali interessati ed autorità portuale.

7. La conferenza assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale entro sessanta giorni dalla sua convocazione.

8. Dell'adozione del piano regolatore portuale e dell'intesa è data pubblicità mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel *Bollettino ufficiale regionale*.

9. Gli interessati possono far pervenire all'autorità portuale e alla commissione di cui al comma 2 le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. L'autorità portuale, entro i successivi trenta giorni, formula controdeduzioni alle osservazioni, che sono comunicate alla regione, nonché alla commissione di cui al comma 2.

11. La regione, entro i successivi sessanta giorni, approva il piano regolatore portuale. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale regionale*. Gli effetti dell'approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio.

12. Le varianti sostanziali al piano regolatore portuale, come sopra approvato, seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del piano regolatore portuale. Alle varianti al piano regolatore portuale approvato secondo la disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.

13. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale»), dopo la parola: «sezione», sono aggiunte le seguenti parole: «, con esclusione delle aree appartenenti al demanio portuale come definite nei relativi piani regolatori portuali».

14. Nei porti di categoria I e II, l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante procedimento ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 2.

15. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.

16. L'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza.

17. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i porti di categoria III, la regione disciplina il procedi-

mento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.».

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Le autorità portuali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato l'iter di approvazione del proprio piano regolatore portuale, possono terminare la procedura conformemente alla disciplina previgente o, alternativamente, applicare, per le singole fasi procedurali in corso, la disciplina introdotta dalla presente legge.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis. – *(Disposizioni in materia di dragaggio)*. – 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, il cui perimetro comprende, in tutto o in parte, la circoscrizione dell'autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali, relativamente all'intera area a mare, è stato redatto il progetto preliminare di bonifica regolarmente approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai materiali provenienti dalle aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 1. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, laddove non presentino valori superiori a quelli limite di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 degli Allegati alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: k minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s o spessore maggiore o uguale a 1 m.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di bonifica.

7. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 4 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui all'articolo 5, comma 14, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

8. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 14.

9. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.»

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto; riconversione e riqualificazione di aree portuali)

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

«Articolo 5-ter. – *(Disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.)* – 1. Il piano regolatore portuale, laddove esistano strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, valuta la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

2. Con riguardo ai piani regolatori portuali vigenti, le autorità portuali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avviano il procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per la localizzazione di approdi turistici d'intesa con la regione ed i comuni interessati e concludono il procedimento entro i successivi sei mesi.

3. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie,

collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica, ambientale e doganale, concessione demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata.

4. Nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività, l'autorità portuale può rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di novanta anni per l'utilizzo delle predette aree.»

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Articolo 6. – *(Autorità portuale)*. – 1. I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino sono amministrati dalla autorità portuale, che svolge i seguenti compiti in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro in attuazione dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione.

2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa e or-

ganizzativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è affidato in concessione dall'autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.

6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo nell'ultimo quinquennio:

- 1) tre milioni di tonnellate di merci solide;
- 2) venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
- 3) trecentomila *twenty feet equivalent unit* (TEU);

4) un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale;

b) presenza di collegamenti alle reti ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché di connessioni logistiche destinate all'intermodalità.

9. Nei casi in cui la giurisdizione dell'autorità portuale comprende più scali, nell'esercizio delle funzioni di gestione nei porti decentrati, l'autorità portuale può avvalersi della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti l'ampliamento della circoscrizione anche a porti di interesse regionale ed interregionale o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità portuale territorialmente competente, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8. – *(Presidente dell'Autorità portuale)*. – 1. Il presidente dell'autorità portuale ha la rappresentanza legale dell'ente. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'autorità portuale ai sensi degli articoli seguenti. In caso di necessità e urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo nella prima seduta dello stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro quindici giorni, a pena di decadenza degli atti stessi. Il presidente dell'autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto, l'adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale e ai dirigenti dell'ente.

2. In particolare, il presidente dell'autorità portuale, ferma restando la competenza del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella circoscrizione dell'autorità portuale, fatta salva l'acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti o amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti o amministrazioni. Provvede, altresì, con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni autorizzazione o concessione per l'esercizio di attività all'interno dei porti, fatto salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14.

3. Il presidente dell'autorità portuale esercita le competenze ad essa attribuite dagli articoli 16 e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza previa delibera del comitato portuale, quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni.

4. Il presidente dell'autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualifica-

zione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della Giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.

5. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta l'intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l'intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. La procedura di cui ai commi 4 e 5 ha inizio sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente.

7. Il presidente dell'autorità portuale rimane in carica per quattro anni e può ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale.

8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di presidente dell'autorità portuale è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e di governo, anche territoriale.».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È di competenza del comitato portuale:

a) l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale;

b) l'adozione del Piano Regolatore Portuale con il Comune competente;

c) l'approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;

d) l'approvazione della costituzione ovvero della partecipazione dell'autorità portuale alle società di cui all'articolo 6, comma 6;

e) la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni all'esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 per la durata superiore a quattro anni;

f) l'approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni e dei relativi canoni.»

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I componenti del comitato portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale.».

Art. 10.

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Articolo 11. - (*Collegio dei revisori dei conti*). - 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i funzionari del medesimo Ministero; i rimanenti componenti sono scelti nell'ambito dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o fra coloro che abbiano svolto tale funzione per almeno un quadriennio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 sui sistemi logistico-portuali)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Sistemi logistico-portuali*). - 1. Le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possono costituire sistemi logistico-portuali per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

2. Tali sistemi intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario «navetta» di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

3. Nei terminali retro portuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.».

Art. 12.

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994 n. 84)

1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Vigilanza sull'autorità portuale*). – 1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al rendiconto generale sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Le delibere di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 9, sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se l'approvazione non interviene entro quarantacinque giorni dalla ricezione, le delibere sono esecutive.».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6 della presente legge.».

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell'autorità marittima)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi.»;

b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico nautici di cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all'Associazione porti italiani.»;

c) il comma 1-ter è sostituito dai seguenti:

«1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, laddove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Associazione Porti Italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima di intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri dovranno indicare quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, di intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di una istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter, una apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.»

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma sono soppresse le parole: «Per l'anno 2008»;

b) dopo le parole: «ai commi 2 e 5 e» sono soppresse le seguenti: «e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),»;

c) dopo le parole: «è riconosciuta» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite massimo annuo di spesa di quindici milioni di euro, previa adozione di un decreto recante specifici criteri adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in quindici milioni di euro annui, è a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Articolo 18. – (*Concessione di aree e banchine*). – 1. L'autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine.

2. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale o, nei porti di categoria III, della regione o dell'ente territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare, nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.

3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l'autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale

competente, tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.

4. L'atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Il medesimo atto di concessione contiene, altresì, le modalità di definizione ed approvazione degli eventuali programmi d'investimento del concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.

5. L'atto di concessione è adottato all'esito di selezione effettuata tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.

6. È facoltà dell'autorità portuale, tenuto conto delle previsioni del piano operativo triennale, derogare alle disposizioni di cui al precedente comma 5, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell'autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione all'utilizzazione prevista, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di una attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue.

7. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato delle concessioni in atto ed in particolare al rispetto delle condizioni poste dall'atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali e può dettare, se del caso, indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree demaniali ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori.

8. Le imprese che intendono partecipare alla procedura di cui al comma 5, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 3, documentano anche:

a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti programmati;

b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla lettera a);

c) un apparato tecnico ed organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed

operativo a carattere continuativo ed integrato, per conto proprio o di terzi. L'impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di interesse statale, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

9. L'atto di concessione indica, inoltre, le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone, il cui importo deve essere parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell'area o della banchina interessata ed in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo. Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, l'importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i criteri contenuti in apposito regolamento adottato dal comitato portuale. Comunque, in nessun caso, l'importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al limite minimo.

10. Se l'autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 9 ed è invece aumentato secondo criteri contenuti nell'apposito regolamento, adottato dal comitato portuale, di cui al citato comma 9.

11. L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione. All'atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva. In caso di modifica delle partecipazioni nell'ambito di tale struttura, il concessionario ha l'obbligo di preventiva informazione nei confronti dell'autorità portuale, la quale potrà indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento o della sua revoca. L'autorità portuale può autorizzare l'affidamento a terzi in subconcessione di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie, nell'ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può comunque autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. L'impresa autorizzata, ai sensi dell'articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori uti-

lizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche ed operative dell'attività che svolge.

12. L'autorità portuale, nell'ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei principi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l'utenza. L'impresa concessionaria in un porto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui ha la concessione già assentita. È facoltà dell'autorità concedente, previa deliberazione del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.

13. Le autorità portuali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad emanare un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, determini criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni.

14. Le concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza.».

Art. 17.

(Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18-bis. – *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)* – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al 3 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 18.

(Disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale)

1. Le entrate riscosse dalle autorità portuali ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle indicate dal comma 1, lettera e), del medesimo articolo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

2. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sui redditi alle entrate delle autorità portuali, di cui al comma 1, perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

Art. 19.

(Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali)

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.

2. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti

di Programma sottoscritti dall'ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

3. Le modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di programma vigenti alla medesima data sono adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 dicembre 2010

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (n. COM (2010) 728 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore DI NARDO (*IdV*) illustra la proposta di regolamento in titolo, basata sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, evidenziando che la stessa prevede un intervento dell'Unione, nell'ambito del mercato lattiero-caseario, che realizzi gli obiettivi della politica agricola comune, provvedendo al tempo stesso a mantenere condizioni effettive di concorrenza e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, con una particolare attenzione a perseguire il riequilibrio del potere contrattuale tra produttori e trasformatori del settore.

Va preliminarmente ricordato che, dopo le decisioni prese nel novembre 2008 nell'ambito della «Valutazione dello stato di salute della PAC», il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha attraversato una profonda crisi, dovuta alla caduta della domanda dei prodotti successiva al forte aumento dei prezzi del 2007.

Il gruppo di esperti di alto livello (GAL) sul latte, istituito dal commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale con il compito di elaborare soluzioni normative volte a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori, ha incentrato la propria attenzione sui settori legati alla struttura e ai soggetti del mercato: relazioni contrattuali, potere contrattuale, organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, che costituiscono di riflesso gli aspetti fondamentali della presente proposta di regolamento, insieme alla trasparenza dei rapporti.

L'esistenza per un lungo periodo di quote fisse e di prezzi istituzionali elevati – prosegue il relatore – che in pratica ha creato degli sbocchi garantiti per i prodotti lattiero-caseari, ha irrigidito il mercato, con conseguente riduzione di incentivi all'innovazione e agli incrementi di produttività.

Sotto l'aspetto dell'analisi dell'attuale mercato di settore, va sottolineato che la struttura dello stesso varia molto da uno Stato membro all'altro e anche all'interno dei singoli Stati membri, ma spesso la concentrazione al livello dell'offerta è molto inferiore alla concentrazione esistente al livello della trasformazione, con conseguente squilibrio del potere contrattuale rispettivo di questi due settori. Vi sono poi alcuni elementi di rigidità del mercato che fanno sì che gli agricoltori abbiano poca scelta per quanto riguarda le latterie, con conseguenti potenziali gravi carenze nell'adeguamento dell'offerta alla domanda e pratiche commerciali sleali. In particolare gli agricoltori al momento della consegna spesso non sanno che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto il prezzo in molti casi è fissato dalle latterie molto più tardi, su basi che sfuggono completamente al controllo dell'agricoltore.

Da quanto esposto emerge che il valore aggiunto nella filiera non è distribuito in modo equilibrato, soprattutto nei confronti degli agricoltori.

Al fine di riequilibrare i poteri contrattuali tra agricoltori e trasformatori – prosegue il relatore – la presente proposta prevede il ricorso opzionale a contratti per la consegna del latte crudo, che dovrebbero essere stipulati in anticipo, per iscritto, tra gli agricoltori e le latterie e in cui dovrebbero essere precisati alcuni elementi chiave, quali prezzo, tempi, volume delle consegne, durata del contratto.

La stipulazione di tali contratti è esclusa nei confronti delle cooperative, in considerazione della loro natura specifica e per non interferire inutilmente nelle strutture esistenti, purché lo statuto delle stesse preveda disposizioni aventi lo stesso obiettivo.

Per riequilibrare i poteri contrattuali – prosegue il relatore – si propone inoltre di consentire agli agricoltori di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, incluso il prezzo, tramite le organizzazioni di produttori. La proposta fissa un limite, pari al 3,5 per cento della produzione lattiera dell'Unione, grazie al quale le trattative avverrebbero tra organizzazioni di produttori e grandi trasformatori di prodotti lattiero-caseari di dimensioni comparabili. Viene inoltre proposto un limite pari al 33 per cento della produzione nazionale al fine di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di latte crudo a livello nazionale.

La presente proposta prevede comunque, secondo il principio di proporzionalità, che la sfera dei rapporti contrattuali non deve essere obbligatoriamente regolamentata a livello di Unione. La scelta se optare o no per un regime obbligatorio, infatti, è a discrezione degli Stati membri. Se lo Stato membro ha scelto di rendere obbligatorio sul suo territorio il ricorso ai contratti, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, gli aspetti dei contratti disciplinati

a livello dell'Unione sono solo quelli sopracitati (prezzo, tempi e il volume delle consegne, durata del contratto).

Un altro punto – prosegue il relatore – riguarda il ruolo delle organizzazioni interprofessionali, le quali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Esse possono svolgere un ruolo utile nella ricerca, nel miglioramento della qualità e nella promozione e diffusione delle buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione.

Si propone, a tal fine, di applicare al settore lattiero-caseario, con gli adattamenti del caso, le stesse norme in vigore nel settore ortofrutticolo, facendo sì che dagli accordi restino escluse le restrizioni di base della concorrenza (tra cui la fissazione dei prezzi e la compartimentazione dei mercati) e che gli accordi in questione siano soggetti all'approvazione della Commissione.

Tale misura – prosegue il relatore – può contribuire a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, in particolare grazie sia alla pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti conclusi per la consegna di latte crudo, sia alla realizzazione di analisi sulle prospettive di sviluppo del mercato a livello regionale o nazionale.

Per migliorare ulteriormente la trasparenza saranno organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli con il gruppo consultivo «Latte», al fine di valutare la situazione e le prospettive del mercato, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori della filiera lattiero-casearia perché tengano meglio conto dei segnali del mercato e adeguino l'offerta alla domanda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 dicembre 2010

184^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI ricorda che gli atti del Governo n. 294 e n. 302 sono stati assegnati con riserva alla 10^a Commissione che dovrà pertanto attendere la trasmissione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni prima di concludere l'esame degli atti.

Il sottosegretario SAGLIA assicura che il Governo attenderà comunque il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare gli schemi di decreto legislativo contenuti negli atti del Governo n. 294 e n. 302.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ringrazia il sottosegretario Saglia per la disponibilità.

Dopo brevi interventi del senatore TOMASELLI (*PD*) e della senatrice FIORONI (*PD*), il presidente CURSI, accertata la mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Atto n. 294), e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, all'ordine del giorno

dell'odierna seduta, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 dicembre 2010

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2114) Deputato STUCCHI ed altri. – *Modifiche all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) rammenta che nella precedente seduta era stata prospettata la possibilità di richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante. Fa quindi presente che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e che i rappresentanti dei Gruppi IdV, FLI, Misto e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE non hanno ancora fatto conoscere il proprio orientamento al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 dicembre 2010

220^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe (n. 306)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Il presidente TOMASSINI cede quindi la parola alla relatrice per la formulazione di una proposta di parere.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*), nel rilevare come le disposizioni di cui al provvedimento in titolo siano volte a garantire le necessarie prescrizioni di sicurezza nell'ambito della disciplina che concerne l'utilizzo dei precursori di droghe, avanza una proposta di parere favorevole.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere testé avanzato dalla relatrice.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) osserva come, nonostante il ritardo nella definizione della normativa di adeguamento alle disposizioni elaborate in sede europea in materia di controllo dei precursori di droghe, il provvedimento in titolo sia volto a principalmente a combattere la diffusione delle droghe, andando a colpire già all'origine la trasformazione, la produzione e la relativa commercializzazione. In tal senso esprime l'auspicio che tale intervento possa costituire uno strumento efficace per contrastare il problema delle tossicodipendenze, in particolare del mondo gio-

vanile, attraverso una azione concreta in materia di prevenzione. Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Non essendovi altri interventi per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che, dopo la sospensione dell'attività parlamentare, in relazione alla possibile ripresa dei lavori dell'Assemblea, la Commissione potrebbe tornare a riunirsi a partire da martedì 18 gennaio 2011, con la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai fini della programmazione dei lavori. In quella sede, sottolinea l'esigenza di assegnare la massima priorità allo svolgimento delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo, nella prospettiva di concludere l'indagine stessa auspicabilmente entro la fine del mese di febbraio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata, domani, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306**

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

– tenuto conto dell'esigenza di provvedere all'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento interno, delle disposizioni in materia di precursori di droghe elaborate in sede europea;

– considerato che tali disposizioni sono volte a garantire le necessarie prescrizioni di sicurezza nell'ambito della disciplina che concerne l'utilizzo dei precursori di droghe;

esprime parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 dicembre 2010

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (n. COM (2010) 611 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 74)

Prosegue l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione e, in qualità di relatore, illustra uno schema di risoluzione (riportato in allegato al resoconto della seduta odierna) contenente un parere motivato favorevole sulla conformità dell'atto in titolo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è quindi approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (n. COM (2010) 597 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 73)

Prosegue l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

Si chiude la discussione.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra uno schema di risoluzione (riportato in allegato al resoconto della seduta odierna) contenente un parere motivato favorevole sulla conformità dell'atto in titolo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è quindi approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che le sedute già convocate per oggi alle ore 15 e per domani alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 9.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 597 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 73)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico;

considerato che la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

verificato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la fissazione di uno *standard* unico al livello di Unione è effettivamente in grado di meglio tutelare l'ambiente acquatico, soprattutto con riferimento alle acque che attraversano le frontiere nazionali, garantendo al contempo il regolare funzionamento del mercato interno dei detersivi;

verificato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto pienamente congrua con gli obiettivi che intende perseguire;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di mantenere un alto livello di qualità della legislazione dell'Unione, di modificare il titolo del provvedimento in: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004», eliminando il riferimento all'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato di uso domestico. Il contenuto della proposta di regolamento è infatti più ampio: l'articolo 1, paragrafo 5 (che novella l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 648/2004) conferisce alla Commissione europea una delega per adattare tutti gli otto allegati del regolamento n. 648/2004 al processo scientifico e tecnico (articolo 13, comma 1) e per modificarli per quanto riguarda i detersivi a base di solventi (articolo 13, comma 2). L'oggetto degli allegati spazia dalle «Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei detersivi CE ai requisiti di cui al presente regolamento e ai suoi allegati» (Allegato I) alla «Etichettatura e scheda tecnica degli ingre-

dienti» (Allegato VII). Pertanto, pur condividendo l'opportunità di cogliere l'occasione per introdurre anche nella normativa in oggetto la possibilità di utilizzare gli strumenti predisposti dal Trattato di Lisbona per l'elaborazione di normativa secondaria, si ritiene opportuno che siano rispettate le prescrizioni basilari del *drafting* normativo, secondo le quali l'argomento deve essere il più possibile omogeneo e deve esservi coerenza tra oggetto e titolo;

si valuti l'opportunità di evitare, in relazione alla delega di cui al novellato articolo 13-*bis*, di conferire una delega a tempo indeterminato, giacché l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE non è ambiguo nel prevedere l'obbligo, per gli atti legislativi deleganti, di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 611 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 74)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima:

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea»;

rilevato che con il regolamento istitutivo e le modifiche ad esso apportate al fine di far fronte a gravi incidenti nel settore della navigazione marittima, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) assolve importanti funzioni di tutela ambientale, suscettibili di trovare base giuridica nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio – sempre con procedura legislativa ordinaria – decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

valutato che l'eventuale adozione di una doppia base giuridica, legata alla gamma sempre più ampia degli ambiti di intervento dell'EMSA, non sarebbe irrilevante, in quanto l'articolo 193 del TFUE prevede esplicitamente che «i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti (purché compatibili con i trattati) per una protezione ancora maggiore»;

verificato che la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto le misure proposte intervengono su una legislazione già vigente, estendendo i poteri dell'EMSA all'esclusivo fine di accrescere l'efficacia della sua azione nel nuovo quadro delineato dal terzo pacchetto sulla sicurezza marittima;

verificato che la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto interviene esclusivamente sulle parti del regolamento esistente che richiedono chiarimenti o modifiche;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE quale base giuridica della proposta di regolamento e presupposto per l'ulteriore ampliamento della gamma delle competenze istituzionali dell'EMSA, anche con particolare riferimento agli aspetti ambientali;

si valuti l'opportunità di rafforzare ulteriormente il mandato dell'EMSA e la sua struttura amministrativa, ponendo particolare attenzione al potenziamento del sistema delle ispezioni con misure specifiche a garanzia della massima imparzialità, e la possibilità per l'Agenzia di agire sulla base di una strategia pluriennale, fondata su una visione di insieme delle problematiche relative alla sicurezza dei mari;

si ritiene indispensabile inserire nella proposta di regolamento forme e strumenti di collaborazione volti ad assicurare un raccordo maggiore tra i Paesi dell'Unione europea ed i Paesi del Nord Africa, qualificando l'Agenzia come punto di riferimento in grado di orientare l'azione degli Stati membri e degli organismi dell'Unione all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali, e di garantire trasversalmente l'integrazione delle tematiche della sicurezza marittima all'interno di tutta la legislazione dell'Unione europea;

si sottolinea l'assoluta centralità del Mar Mediterraneo nelle politiche di sicurezza marittima dell'Unione europea, e si auspica pertanto che l'EMSA dedichi la massima attenzione e cura al coordinamento delle politiche per la sicurezza nell'ambito della pesca, nonché alle iniziative già intraprese dalla comunità internazionale all'interno della Convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo, e offra il suo contributo allo sviluppo e all'implementazione dei grandi progetti in materia di ambiente e di trasporti marittimi individuati dalla Dichiarazione di Parigi, con la quale è stata istituita l'Unione per il Mediterraneo;

si auspica infine che, anche attraverso l'azione dell'Agenzia, si possa favorire un'azione coordinata per la tutela dell'ambiente marino tra tutti i Paesi dell'area mediterranea, anche con particolare riferimento alla immediata moratoria per le perforazioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, alla gestione delle risorse ittiche, ai controlli finalizzati a garantire la pulizia del mare e ai comportamenti dei vettori navali in transito, tematiche tutte che richiedono una rapidità e collegialità di interventi indispensabili all'ottenimento di risultati concreti e virtuosi nella difesa dell'ambiente marino e della sua biodiversità.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 dicembre 2010

134^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i parlamentari europei Carlo Casini e Niccolò Rinaldi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Presidente della Commissione per gli affari costituzionali e di un membro del Parlamento europeo

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 dicembre 2010.

La PRESIDENTE ringrazia gli onorevoli Casini e Rinaldi per la loro disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

L'onorevole CASINI si sofferma brevemente sulle più recenti attività svolte dalla Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, di cui è Presidente, evidenziando, nello specifico, le questioni relative al diritto di petizione dei cittadini europei e all'elaborazione di una legge elettorale uniforme per lo stesso Parlamento europeo.

Egli, quindi, segnala il carattere, a suo avviso, particolarmente problematico di ulteriori *dossier*, assegnati alla propria Commissione, quali, ad esempio, l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia delle libertà fondamentali.

Circa i rapporti tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, dà conto della costituzione di un apposito «gruppo di pilotaggio», incaricato di fornire orientamenti, soprattutto di natura organizzativa, per un più ordinato svolgimento di tali relazioni.

Infine, invita a riflettere sul futuro ruolo della COSAC, rispetto al quale sono state formulate tesi diverse e, a volte, molto discordanti tra di loro, ritenendo, dal proprio punto di vista, che tale organismo debba essere chiamato a diventare, essenzialmente, il luogo istituzionale ove possono essere tenuti dibattiti di alto profilo sullo «stato dell'Unione» europea.

L'onorevole RINALDI è costretto ad esprimere, in via preliminare, una valutazione complessivamente negativa e pessimistica, sia in termini assoluti che comparativi, circa la funzionalità del «Sistema Italia» nell'ambito delle Istituzioni comunitarie.

Tale suo giudizio critico è purtroppo suffragato da una pluriennale constatazione del ruolo limitato che l'Italia riesce a svolgere nella definizione dei più importanti negoziati comunitari, ciò, soprattutto, in ragione della farraginosità dei meccanismi istituzionali del paese rispetto a quelli degli altri *partners* europei.

L'oratore desume la «sofferenza» dell'azione italiana nell'ambito comunitario da una serie numerosa di cattive prassi e abitudini, quali: la pluralità dei soggetti che tendono a rappresentare il paese presso gli organismi dell'Unione europea, che genera una cacofonia perniciosa e improduttiva (basti considerare, al riguardo, le rappresentanze delle venti regioni italiane che attuano un'azione di *lobbying* del tutto ripetitiva e, quindi, in ultima analisi, inutile); l'incapacità degli esperti nazionali di creare un'efficace *network* con i loro colleghi degli altri Paesi; l'esistenza di un complesso culturale di inferiorità dei negoziatori italiani, che, in luogo di giocare d'anticipo sui diversi tavoli di trattativa, spesso sono intenti a rincorrere i principali rivali che, effettivamente, predispongono le caselle primarie del mosaico negoziale; l'attitudine, delle diverse amministrazioni centrali, a procedere per compartimenti stagni.

A fronte di tali criticità, secondo l'onorevole Rinaldi, occorrerebbe assumere una mentalità propositiva e, in particolare, rispettare una serie di regole auree, quali, a titolo di esempio: la conoscenza delle lingue straniere, anche da parte dei ministri e dei rappresentanti apicali del Governo; l'enunciazione di una lista dei soggetti ufficialmente designati a seguire,

in via sistematica e continuativa, e per conto di ciascun attore coinvolto (Governo, autorità regionali, categorie sociali, Parlamento europeo ...) ogni determinata trattativa; previsioni di regolari riunioni di settore tra i protagonisti del negoziato, anche mediante una comunicazione interna fluida e trasparente; instaurazione di una buona pratica che preveda la valutazione *a posteriori* dei risultati conseguiti al termine di ogni *iter* negoziale.

L'oratore conclude sottolineando la necessità di muoversi, nel contesto comunitario, dimostrando la capacità di saper rispettare gli impegni, quale prerequisito indispensabile per acquisire credibilità agli occhi dei *partner* dell'Unione: al riguardo, potrebbe risultare altamente proficuo per il Paese abbandonare quell'atteggiamento, per molti versi «bizantino», orientato al mero mercanteggiamento degli interessi di breve periodo ed adottare, invece, una condotta basata sull'anticipazione delle proprie proposte rispetto alla tempistica europea, che, come è noto, è differente da quella tipicamente italiana.

Seguono alcuni quesiti e commenti dei senatori.

La PRESIDENTE chiede se il tradizionale modo di agire in Europa da parte dell'Italia, basato su un acritico europeismo di facciata, non abbia, in realtà, nuociuto, in molte occasioni, alla tutela concreta degli interessi nazionali.

Il senatore SANTINI (*PdL*) , dopo aver espresso alcune considerazioni relativamente ad alcuni punti degli interventi testé svolti dagli auditi, domanda il parere di questi ultimi in merito all'operato delle *lobbyies* e degli uffici di rappresentanza delle regioni italiane a Bruxelles.

Il senatore PEDICA (*IdV*) , nel manifestare la propria condivisione per le valutazioni critiche formulate dagli eurodeputati, tiene ad evidenziare come, purtroppo, a causa delle *performances* negative dell'Italia in Europa, l'immagine complessiva del Paese, nel contesto dell'Unione europea, si sia notevolmente deteriorata.

Gli onorevoli CASINI e RINALDI replicano brevemente ai senatori intervenuti, mettendo in rilievo, rispettivamente, come la capacità di influire dell'Italia nel sistema comunitario possa divergere a seconda se si considera l'Europa dei 27 come uno strumento «iperburocratizzato» e volto a massimizzare i propri interessi particolari o, al contrario, un progetto sovranazionale di unificazione del continente, nonché come si renda ormai impellente il bisogno di creare una unità o «cabina di regia» interna per il coordinamento, al livello più elevato, degli affari europei.

L'onorevole Casini conclude auspicando, nella sua veste di Presidente della Commissione per gli affari costituzionali, che i pareri motivati, espressi, nel caso di specie, dal Parlamento italiano nell'esercizio dello

scrutinio di sussidiarietà ai sensi del Trattato di Lisbona, vengano trasmessi anche alle Commissioni permanenti del Parlamento europeo.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 21 dicembre 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(Testo unificato C. 3736 e abb.) Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili

(Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera. Esame e conclusione. Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (*PdL*), *relatore*, riferisce che il testo in esame, ai sensi dell'articolo 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Obiettivo del provvedimento, rileva, è superare la rigidità normativa nella regolamentazione dell'accesso alle reti *wi-fi* aperte. Rammenta che l'articolo 7 del suddetto decreto-legge ha prescritto l'identificazione, mediante preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a internet dotati di tecnologia senza fili. Fa notare che tali misure traevano origine dall'esigenza di garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini, contrastando il terrorismo internazionale, nel periodo successivo agli attentati nella metropolitana di Londra del 2005. Peraltro, sostiene, tali norme hanno evidenziato limiti e criticità, anche in considerazione della facilità di attivare comunicazioni telematiche o di utilizzare collegamenti internet senza fili evitando di ricorrere a pubblici esercizi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(Nuovo testo unificato C. 41 e abb.) *Disposizione in favore dei territori di montagna*

Parere alla V Commissione della Camera. Esame e conclusione. Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame, su cui la Commissione ha già espresso parere in data 13 luglio 2010. Rileva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento, ricondotte all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il quale lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali. Riferisce che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati. Osserva che il decreto assicura il riconoscimento del carattere di comuni montani svantaggiati qualora si riscontrino i requisiti richiamati nella suddetta disposizione. Sottolinea che l'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie: con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Rileva che l'articolo 4 aggiunge un comma *7-ter* all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Aggiunge che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 5 regola il regime fiscale applicabile agli sci club; l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno proveniente da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette

a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, nonché sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Riferisce che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Rileva che l'articolo 11 reca interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di catasto, mentre l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'utilità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformati alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

Davide CAPARINI, *presidente*, si associa alla considerazione del deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

(Testo unificato C. 2854 e abb.) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

(Parere alla XIV Commissione della Camera Esame e conclusione. Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Alberto Filippi, illustra il provvedimento in esame, volto a disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE), alle riunioni del quale, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e il presidente dell'Unione

province d'Italia. Riferisce che l'articolo 9 dispone che ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; in tal caso le Camere consultano i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome. Evidenzia che l'articolo 14 prevede che le relazioni annuali presentate dal Governo al Parlamento sono trasmesse anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Sottolinea che l'articolo 15 reca una analitica disciplina della partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. Si sofferma sull'articolo 16, che regola la partecipazione delle regioni alle delegazioni del Governo, sull'articolo 17, che disciplina il ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni, nonché sull'articolo 18, che prevede una sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale al fine di raccordare le linee della politica nazionale. Rileva che l'articolo 19 disciplina la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, in conformità alle prescrizioni degli articoli 114 e 118 della Costituzione, mentre l'articolo 20 prevede un'apposita sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Osserva che l'articolo 21 regola le modalità della nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni e l'articolo 24 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia. Precisa che l'articolo 25 stabilisce che la legge di delegazione europea reca, tra l'altro, le disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Riferisce che l'articolo 35 reca la disciplina inerente all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome, mentre gli articoli 36 e 37 prevedono, rispettivamente, norme in materia di poteri sostitutivi dello Stato e di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Riferisce quindi che l'articolo 38 dispone che per le regioni a statuto speciale e

per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che assegna un incisivo ruolo alle regioni ed agli enti locali nella definizione delle politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Testo unificato C. 3736 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3736 ed abb., in corso di esame presso le commissioni riunite I e IX della Camera, recante abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili;

considerato che il provvedimento afferisce a profili inerenti alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizione in favore dei territori di montagna
(Nuovo testo unificato C. 41 e abb.)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», su cui la Commissione aveva espresso parere in data 13 luglio 2010;

valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto dell'accoglimento della condizione apposta al predetto parere della Commissione, volta a prevedere che all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano definite specifiche modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformi alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

ALLEGATO 3

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 e abb.)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 ed abb., recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; considerati altresì i profili di competenza riconducibili alle autonomie territoriali in relazione alle materie loro assegnate ai sensi del Titolo V della Costituzione;

rilevata la dettagliata disciplina recata dal provvedimento in ordine alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea ed all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea e considerato che non si ravvisano profili di criticità riguardo alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 21 dicembre 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 21 dicembre 2010

Presidenza del Vice presidente
Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo, accompagnato dal dottor Claudio Oberlechner.

Vittorio CIUMMO, *amministratore unico della Ego Eco srl*, svolge una relazione.

Claudio OBERLECHNER, *consulente della Ego Eco srl*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, e il deputato Antonio RUGGHIA (*PD*).

Vittorio CIUMMO, *amministratore unico della Ego Eco srl*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15,00 alle 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 21 dicembre 2010

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conviene sull'opportunità che della seduta odierna, convocata *ad horas* in esito all'Ufficio di Presidenza che si è appena concluso, sia redatto unicamente il resoconto sommario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato, testé svolto, è stata presa visione, da parte dei Commissari intervenuti, del documentario illustrativo delle ispezioni condotte presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, il quale è stato unanimemente apprezzato e condiviso.

Comunica che è sua intenzione, in assenza di osservazioni contrarie, sottoporre in primo luogo tale documentario alle alte Cariche istituzionali; quindi – effettuati i necessari approfondimenti tecnici – veicolarlo e valorizzarlo nella maniera migliore, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* del Senato.

La Commissione conviene.

Il senatore SACCOMANNO, dopo aver esplicitato il proprio apprezzamento per il documentario, e aver ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, fa presente, nella sua qualità di relatore dell'inchiesta sulla salute mentale, di aver appreso che il Ministero della Giustizia si sta attivando per favorire il processo di dimissione degli inter-

nati non più socialmente pericolosi, attraverso la messa a disposizione di adeguati finanziamenti.

Il senatore ASTORE, nell'associarsi all'apprezzamento per il documentario, sottolinea come da quest'ultimo emergano in maniera evidente le gravi criticità degli ospedali psichiatrici giudiziari, che a suo avviso è dovere istituzionale della Commissione stigmatizzare e denunciare.

La senatrice PORETTI rileva come l'attività di denuncia auspicata dal senatore Astore sia senz'altro importante, e peraltro in larga parte espletata, senza che questo possa far dubitare sul ruolo che la Commissione può e deve svolgere nel favorire, in un rapporto di leale collaborazione con le altre Istituzioni, la dimissione dei pazienti e la loro presa in carico da parte delle strutture sanitarie territoriali.

Il PRESIDENTE ricorda che in esito a ciascuno dei sopralluoghi effettuati è stata sempre sua cura inviare le segnalazioni del caso alle competenti Procure della Repubblica; inoltre, con l'approvazione della relazione conclusiva, la Commissione eserciterà il proprio potere-dovere di riferire all'Assemblea del Senato.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza integrato ha deciso anche di completare le audizioni sulla situazione delle strutture psico riabilitative del Gruppo Villa Pini d'Abruzzo: alla ripresa dei lavori parlamentari saranno invitati a riferire il Presidente della Regione Abruzzo, dottor Giovanni Chiodi, e il sub-commissario governativo, dottoressa Giovanna Baraldi.

Comunica, infine, che la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa ha consegnato l'elaborato scientifico sulla cui base, secondo quanto si era deciso di fare, sarà implementata l'inchiesta comparativa sui livelli di efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo alla salute mentale e alla oncologia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 dicembre 2010

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9.

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 4.1 riferito al disegno di legge in titolo, segnala che esso indica uno specifico cri-

terio risolutore; pertanto, la forma della delegazione legislativa appare, a suo avviso, inadatta allo scopo, anche in ragione della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha individuato nel legislatore – dunque, in primo luogo, nel Parlamento – l'attore istituzionale che deve assumere la scelta.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 305)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 21, commi 6 e 7, l'incongruità di attribuire alla esclusiva determinazione dell'organismo indipendente l'organizzazione interna dell'ufficio di supporto e la nomina del suo titolare, dal momento che tale ufficio costituisce comunque un'articolazione facente parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, da ritenersi pertanto parte dell'organizzazione del Ministero.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe (n. 306)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 dicembre 2010

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe» (n. 306): osservazioni non ostative.